



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**CONSORZIO A.S.I. BARI**

## **PARTE GENERALE**

<b>Versione</b>	<b>Dettagli</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Data</b>
1.0	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione	27.01.2016
2.0	Aggiornamento n. 1 (al 30.11.2020)	Consiglio di Amministrazione	27.01.2021
3.0	Aggiornamento n. 2	Consiglio di Amministrazione	24.02.2026

Approvata con delibera di CdA n. 40 del 24/02/2026

## SOMMARIO

<b>LEGENDA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>CAPITOLO I – IL D.LGS. N. 231/2001</b> .....	<b>6</b>
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE .....	6
2. PRESUPPOSTI PER L'IMPUTAZIONE AL CONSORZIO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	8
3. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO .....	10
4. SINDACATO DI IDONEITÀ' .....	11
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE .....	11
6. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA .....	12
7. COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	12
8. IL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO ED IL CODICE ETICO .....	13
<b>CAPITOLO II – IL MODELLO DI CONSORZIO A.S.I. BARI</b> .....	<b>15</b>
1. IL CONSORZIO ASI E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE .....	15
2. IL SISTEMA DI GOVERNANCE E POTERI DEI SOGGETTI RESPONSABILI .....	16
3. LE AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE DEL CONSORZIO .....	19
4. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO .....	21
5. L'ADOZIONE DEL MODELLO E LE SUCCESSIVE MODIFICHE .....	21
6. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO .....	22
7. Codice Etico .....	22
8. IL WHISTLEBLOWING .....	23
9. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI A RISCHIO – VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI PRESIDI .....	24
10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO .....	26
11. PARTI SPECIALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI IN AMBITO 231 .....	27
<b>CAPITOLO III – AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO</b> .....	<b>29</b>
1. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE .....	29
2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE .....	29
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	30
4. I RAPPORTI CON SOCIETÀ DI SERVICE/CONSULENTI/PARTNER: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	31
5. I RAPPORTI CON SOCIETÀ DI SERVICE/CONSULENTI/PARTNER: CLAUSOLE CONTRATTUALI .....	32
<b>SEZIONE IV – L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)</b> .....	<b>33</b>
1. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	33
2. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA .....	33
3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	34

4.	REPORTING DELL'ODV AGLI ORGANI STATUTARI .....	36
5.	REPORTING VERSO L'ODV: PRESCRIZIONI GENERALI E SPECIFICHE OBBLIGATORIE .....	37
6.	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	39
<b>CAPITOLO V – IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE .....</b>		<b>40</b>
1.	PRINCIPI GENERALI .....	40
2.	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI .....	40
3.	MISURE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	42
4.	MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	42
5.	MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ODV.....	42
6.	IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	43
<b>CAPITOLO VI – LA FORMAZIONE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLI .....</b>		<b>44</b>
1.	DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	44
2.	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	44

#### **ALLEGATI**

1. Mappatura Aree Sensibili
2. Risk Assessment & Gap Analysis
3. Codice Etico del Consorzio ASI Bari
4. Struttura Organizzativa Consorzio ASI Bari
5. Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (2025/2027)
6. Procedure Operative Consorzio ASI Bari
7. Statuto Organismo di Vigilanza
8. Procedura Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

## **LEGENDA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI**

- “Codice Etico”: codice etico adottato dalla Consorzio A.S.I. BARI;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Consorzio A.S.I. BARI sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- “D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”: il Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- “Delega”: atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative;
- “Destinatari”: i Dipendenti, Consulenti, Partners, Società di Service, Organi Sociali ed eventuali altri collaboratori sotto qualsiasi forma di Consorzio A.S.I. Bari;
- “Dipendente” o “Dipendenti”: tutti i dipendenti di Consorzio A.S.I. Bari compresi i Dirigenti);
- “Dirigenti”: i Dipendenti con qualifica dirigenziale;
- “Ente”: si intende il Consorzio A.S.I. Bari;
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate al marzo 2014, le nuove Linee Guida del 6 giugno 2021 approvate dal Ministero di Giustizia;
- “Modelli” o “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di *lobby* tecnico-politica o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono le riduzioni di capitale, le fusioni, le scissioni, le operazioni sulle azioni del Consorzio controllante, i conferimenti, le restituzioni ai soci, ecc.);
- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti e l’Assemblea Generale di Consorzio A.S.I. BARI;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo di cui all’art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e alla cura del relativo aggiornamento;
- “P.A.” o “PA”: la Pubblica Amministrazione italiana e/o estera, inclusi i relativi funzionari ed i

soggetti incaricati di pubblico servizio;

- “Partners”: controparti contrattuali di Consorzio A.S.I. Bari quali, ad es., fornitori, agenti, partners commerciali, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, con i quali il Consorzio addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (es. acquisto e cessione di beni e servizi, Associazione Temporanea d’Impresa, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili” o “processi sensibili”: attività di Consorzio A.S.I. Bari, nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Procura”: il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi;
- “Reato” o “Reati”: il singolo reato o i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- “Regole e Principi Generali”: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello;
- “Società di Service”: Società terze che svolgono attività di servizio in favore di Consorzio A.S.I. Bari;
- “Consorzio” o “Ente”: Consorzio A.S.I. Bari;
- “Whistleblowing”: qualsiasi segnalazione, *ex art. 6, comma 2-bis, lett. a)* del D.Lgs. 231/01, di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, effettuate dai soggetti e nelle modalità indicate dalla norma.

# CAPITOLO I

## IL D.LGS. N. 231/2001

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

Il D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche solo “Decreto”), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti/società per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere, nella punizione di taluni specifici illeciti penali, il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie, che possono variare o essere integrate e sono contenute nell’elenco degli attuali c.d. Reati Presupposto:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01);
- Reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (L. 8 agosto 2024 n. 112, art. 314 -bis cp);
- Reato di influenze illecite (come modificato dalla L. 114/2024);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D. Lgs. 231/01, con le modifiche introdotte dalla L. 90/2024 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”);
- Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs. 231/01);
- Reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D. Lgs. 231/01);
- Reati contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1 D. Lgs. 231/01);
- Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/01);
- Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale (artt. 25-quater 1 e 25-quinquies D. Lgs. 231/01);
- Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies D. Lgs. 231/01);
- Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. 231/01);
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01);
- Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D. Lgs. 231/01);
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25-decies D. Lgs. 231/01);
- Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. 231/01 con sue modifiche e aggiornamenti);
- Reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006);
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01);

- Reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D. Lgs. 231/01);
- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/01);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01);
- Reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/01);
- Reati di contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 Disposizioni Nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione, modifica dell'art. 25 sexesdecies introdotto dal D. Lgs 26.09.2024 n. 141)
- Reato di contrabbando per dichiarazione infedele art. 78 Disposizioni Nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione, modifica dell'art. 25 sexesdecies introdotto dal D. Lgs 26.09.2024 n. 141)
- Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septesdecies D. Lgs. 231/01);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies, D. Lgs. 231/01).

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente/società non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- o l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- o il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- o le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- o non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del Modello, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del Modello per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- o individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- o preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- o individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- o preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- o introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo. una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo il D. Lgs.231/2001 richiede che venga attuata:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello. Lo stesso Decreto esclude però la responsabilità dell'ente/società qualora il medesimo abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il medesimo, anche sulla base delle indicazioni contenute nei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative delle singole categorie di enti.

## **2. PRESUPPOSTI PER L'IMPUTAZIONE AL CONSORZIO DELLA RESPONSABILITÀ**

Per accertare la responsabilità dell'ente/società, l'art. 5 del D. Lgs. 231/01 indica criteri di imputazione oggettivi e soggettivi.

### **a) Criteri di imputazione oggettivi e soggettivi**

Per quanto concerne il criterio oggettivo di imputazione, il Decreto stabilisce che l'ente è responsabile per i reati previsti agli artt. 24 e ss., commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone appartenenti alla sua struttura organizzativa.

L'interesse è identificato nel fine della condotta delittuosa della persona fisica e per questo viene valutato ex ante, al momento dell'azione; infatti l'attuazione dell'interesse può verificarsi, ma anche rimanere solo potenziale.

Il vantaggio, invece, è identificato da un profitto materiale ottenuto grazie alla commissione del reato anche indipendentemente dall'interesse del soggetto agente; infatti il vantaggio è sempre associato a beni materiali riconducibili al patrimonio.

Per quanto concerne invece il criterio soggettivo di imputazione, il Decreto stabilisce che i reati presupposto devono essere stati commessi dalle persone in posizione di vertice o da quelle sottoposte alla direzione o vigilanza delle prime. In particolare, l'articolo 5 del Decreto dispone che l'ente sia ritenuto responsabile se il reato viene posto in essere: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto); b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena menzionati (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto).

Si noti come nel caso di cui al punto a), il soggetto debba esercitare un vero e proprio dominio sull'ente. Resta pertanto escluso dall'orbita della predetta disposizione l'esercizio di una funzione di controllo assimilabile, ad esempio, a quella svolta dai sindaci.

Si ritiene, invece, che nell'ambito degli apicali rientrino, oltre ai Dirigenti, anche i Responsabili di Area/Funzione non dirigenti in quanto, nel dare concreta esecuzione alle attività di direzione del

Consorzio, svolgono un'attività assimilabile, in termini di responsabilità, a quella dei Responsabili di Area con qualifica dirigenziale.

### **b) Reato-presupposto commesso da soggetti apicali**

Nell'ipotesi di un reato-presupposto commesso da soggetti apicali, l'ente non risponderà se prova che:

- ✓ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ✓ sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- ✓ non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello;
- ✓ i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello, ovvero a proprio ed esclusivo interesse (o vantaggio).

### **c) Reato-presupposto commesso da soggetti sottoposti**

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza: dunque, la responsabilità dell'ente si configura solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza da parte di soggetti con poteri di gestione. Inoltre l'ente non risponderà se prova che prima della commissione del reato sono stati adottati ed attuati i Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo abbia valore esimente è dunque determinante la sua formale adozione precedente al fatto-reato e l'efficace attuazione da parte dell'ente stesso.

### **d) Autori del reato**

Secondo l'art. 5 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura solo nel caso in cui uno dei reati annoverati nel Decreto risulti commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone fisiche che sono con l'Ente stesso in un preciso rapporto organizzativo e funzionale, e cioè da:

- *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o apicali);
- *“persone sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti in posizione apicale”* (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

A maggior chiarimento e secondo l'interpretazione generale, si considerano “apicali” quei soggetti che rivestono, in forza di formale idonea delega o anche di fatto, un ruolo di vertice nell'Ente, quali ad

esempio i legali rappresentanti, l'amministratore delegato, i direttori o altri soggetti ai quali siano conferiti poteri decisionali e/o economici. Si considerano "sottoposti" i soggetti che operano alle dipendenze o sotto la vigilanza dei soggetti in posizione apicale, quali i lavoratori dipendenti, i collaboratori esterni, gli agenti e, in generale, chiunque si trovi ad operare nell'Ente in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, purché sottoposto alla direzione o vigilanza dei primi.

Lo stesso art. 5 del Decreto ribadisce che l'Ente non risponde se le persone fisiche che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Peraltro, in base all'art. 8 del Decreto, la responsabilità dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che abbia materialmente commesso il fatto, sussistendo anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e anche quando il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

### **3. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO**

Al verificarsi delle condotte sanzionate dal Decreto sono previste a carico dell'Ente:

a) sanzioni pecuniarie: da un minimo di circa 25 mila Euro fino a un massimo di circa un milione e mezzo di Euro (e sequestro conservativo in sede cautelare), la cui valutazione è lasciata alla discrezionalità del giudice secondo la gravità del fatto, alla responsabilità dell'ente e alla eventuale attività posta in essere per riparare le conseguenze dell'atto illecito e per prevenirne altri;

b) sanzioni interdittive;  
oltre a

c) confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);

d) pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva). Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto, esse "hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente"), possono consistere in:

1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste, in presenza di una delle seguenti condizioni:

(i) l'Ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in

tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

(ii) in caso di reiterazione degli illeciti. Sono previste sanzioni interdittive più severe per i reati contro la P.A. (artt. 317, 319, 319-ter, 319-quater, 322, commi 2 e 4, c.p.), operando anche una distinzione tra reato commesso dal soggetto apicale e reato commesso dal soggetto “sottoposto”: nel primo caso, la durata delle interdittive sarà compresa tra 4 e 7 anni; nel secondo caso, tra 2 e 4 anni.

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto, le sanzioni interdittive sono applicabili anche in via cautelare, su richiesta del pubblico ministero. Le “misure cautelari” saranno quindi disposte in presenza di gravi indizi di responsabilità, da cui, inoltre, risulti attuale e concreto il pericolo che siano reiterate medesime condotte criminose. Per completezza, deve altresì evidenziarsi che il Modello, oltre a essere un utile strumento di prevenzione del rischio-reato, può assicurare anche una funzione di natura riparatoria, nei casi in cui la sua adozione o il suo adeguamento si realizzi *post delictum* purché ricorrano le condizioni di cui agli artt. 12 e 17 del Decreto, con il beneficio di poter ottenere una considerevole riduzione della sanzione pecuniaria nonché l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive.

#### **4. SINDACATO DI IDONEITÀ**

L’accertamento della responsabilità del Consorzio è di competenza del giudice penale ed è subordinata alla:

- verifica della sussistenza di uno o più dei reati o illeciti previsti dal Decreto o da leggi collegate;
- verifica della sussistenza di un interesse o vantaggio per il Consorzio;
- valutazione della idoneità dei modelli organizzativi adottati.

#### **5. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

Altro elemento essenziale che deve essere contenuto nel modello organizzativo è l’esistenza di un sistema sanzionatorio a fronte di eventuali violazioni di principi comportamentali inseriti nel Modello o nel Codice Etico.

A riguardo, infatti, l’art. 6 del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”.

Le azioni disciplinari trovano giustificazione nel venir meno del rapporto di fiducia instaurato con la Società e possono essere comminate a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca un reato.

La tipologia delle sanzioni irrogabili deve essere prevista, per i lavoratori subordinati, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e dei contratti collettivi e aziendali.

La decisione del Consorzio di sanzionare le violazioni ai contenuti del Modello e del codice etico va espressamente inserita nel regolamento disciplinare aziendale o comunque formalmente comunicata a tutti i dipendenti (ad esempio mediante una circolare interna o un comunicato formale).

Qualora la violazione delle norme comportamentali fosse invece posta in essere da un lavoratore autonomo, fornitore o altro soggetto avente rapporti contrattuali con l’impresa è prevista, quale

sanzione, la risoluzione del contratto. Uno strumento necessario a questo scopo è costituito dall'inserimento di clausole risolutive espresse nei contratti di fornitura o collaborazione (agenzia, partnership, ecc.) che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al Modello (ovvero ai principi in esso contenuti e, *in primis*, quello di evitare qualsiasi comportamento illecito che possa essere ricondotto ad uno dei Reati) e dal Codice Etico.

## **6. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**

Come sottolineato nella prefazione, l'art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Seguendo le suddette disposizioni, Confindustria ha emanato delle Linee Guida (la cui ultima versione è stata approvata dal Ministero della Giustizia il 31 luglio 2014) che la Società ha deciso di seguire nella costruzione del presente Modello nonché di quelle emanate nel giugno 2021.

Le Linee Guida forniscono essenzialmente i criteri e le caratteristiche essenziali da seguire per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le modalità per istituire l'Organismo di Vigilanza e i requisiti che devono avere i componenti di tale organismo.

L'eventuale scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia, tuttavia, la validità di un Modello. Il Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'Ente, può certamente discostarsi dalle indicazioni contenute o rappresentate dagli strumenti operativi di riferimento (quali, appunto, le Linee Guida) che, per loro natura, hanno invece carattere generale.

## **7. COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

In base alle indicazioni delle Linee Guida, il Modello è stato sviluppato attraverso le seguenti due fasi, del resto tipiche del sistema di "*risk management*" generalmente adottato da tutti gli enti:

- identificazione dei rischi, attraverso l'analisi di attività e processi interni per evidenziare in quali aree/settori e secondo quali modalità potrebbero essere realizzati i reati previsti dal Decreto;
- valutazione dell'esistente sistema di controllo preventivo e degli eventuali adeguamenti in funzione della loro capacità a ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati.

Nella costruzione del Modello si è tenuto conto anche di altri fattori, quali il contesto operativo interno (struttura organizzativa, articolazione territoriale, dimensioni, ecc.) e quello esterno al Consorzio (settore economico, area geografica).

In conclusione, tenendo conto delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, si è ritenuto opportuno costruire il Modello attraverso le seguenti principali fasi:

- ✓ mappatura delle aree a rischio del Consorzio;

- ✓ analisi dei rischi potenziali, ossia mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate;
- ✓ indicazione delle misure di controllo necessarie per le aree a rischio, in particolare quelle di gestione delle risorse finanziarie, con gli eventuali adeguamenti ritenuti necessari ad impedire la commissione dei reati;
- ✓ descrizione del sistema dei controlli preventivi con dettaglio delle singole componenti del sistema (i protocolli);
- ✓ nomina di un “Organismo di Vigilanza” del Consorzio con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello; previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale Organismo di Vigilanza; introduzione di un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## **8. IL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO ED IL CODICE ETICO**

Un efficace sistema di controllo preventivo, secondo le Linee Guida, deve essere costruito nel rispetto di specifici standard organizzativi e gestionali (c.d. “protocolli”) integrati con i principi fondamentali di controllo.

I “protocolli” da rispettare sono:

- presenza di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, con particolare riguardo ad attribuzione di responsabilità, descrizione dei compiti, dipendenza gerarchica;
- regolamentazione delle attività aziendali a rischio tramite procedure manuali e/o informatiche, che in aggiunta a quelli operativi soddisfino anche gli aspetti di controllo (es. quadrature, approvazioni, separazioni di compiti, firme congiunte per disposizioni finanziarie, ecc.);
- assegnazione formalizzata di poteri autorizzativi e di firma;
- presenza di sistemi di controllo di gestione in grado di segnalare tempestivamente situazioni di criticità;
- standard di comunicazione e formazione per i dipendenti. La comunicazione delle regole aziendali (principi etici, sistema organizzativo, procedure, ecc.) deve essere capillare, efficace, chiara ed autorevole. Per il personale che opera nelle aree a rischio devono essere altresì previsti e completati adeguati programmi di formazione.

I principi di controllo fondamentali sono:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- segregazione dei poteri;
- documentazione dei controlli.

In aggiunta, per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è necessaria:

- la presenza di una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito: RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione); RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza); MC (Medico Competente); Addetti primo soccorso; Addetto emergenze in caso di incendio.

Tale impostazione comporta in sostanza che: nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività; siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del Medico Competente. Il Consorzio ha inoltre adottato principi etici di comportamento, in genere raccolti nel "Codice Etico" (Allegato 3), nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Allegato 5), e nelle Procedure Operative interne al Consorzio (Allegato 6).

In tali documenti sono contenute le seguenti principali regole comportamentali:

- rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, sia da parte dei dipendenti che di consulenti, fornitori, clienti e di chiunque abbia rapporti con il Consorzio;
- rispetto dei principi contabili, per cui ogni operazione e transazione deve essere correttamente documentata, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- definizione dei principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori del Consorzio in particolare Pubblica Amministrazione e pubblici dipendenti, con specifico riferimento a regalie ed altri tipi di elargizioni.

# **CAPITOLO II**

## **IL MODELLO DEL CONSORZIO A.S.I. BARI**

### **1. IL CONSORZIO A.S.I. BARI E IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE**

Il “Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Bari”, già “Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona di Bari” costituito il 13.02.1960 ai sensi dell’articolo 21 della Legge 29.07.1957 n. 634, per gli effetti dell’articolo 3 della Legge Regionale 08.03.2007 n. 2, assume la denominazione di “Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari” (Consorzio A.S.I. Bari).

Fanno parte del Consorzio:

- l’Amministrazione Provinciale di Bari;
- il Comune di Bari;
- il Comune di Bitonto;
- il Comune di Giovinazzo;
- il Comune di Modugno;
- il Comune di Molfetta;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- la Confindustria di Bari.

Il Consorzio ha sede legale in Modugno, Via delle Dalie, n.5, Zona Industriale.

Il Consorzio ha durata indefinita. Esso può essere soppresso con legge regionale con la quale saranno disciplinate, altresì, le modalità di trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali, delle risorse economiche e finanziarie e del personale.

Il Consorzio è Ente Pubblico Economico, ha personalità giuridica propria, esplica la sua attività con autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, informandola a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nei confronti dello stesso.

Il Consorzio ha per oggetto:

- La realizzazione e gestione di Agglomerati, Aree, Zone, Nuclei industriali o per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale;
- La progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;
- L’espletamento delle attività e l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell’art. 5 della L.R. 08-03-2007 n. 2, nonché l’assunzione di ogni altra iniziativa idonea ad assicurare le condizioni per una corretta gestione del territorio di competenza. Lo svolgimento di attività e servizi erogati a domanda individuale avverrà a seguito del pagamento del relativo prezzo. I servizi a domanda collettiva saranno erogati

previa sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni interessati e nei limiti del contributo dagli stessi concesso;

- Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni;
- I servizi e le funzioni di cui sopra sono assunti dal Consorzio col fine di promuoverne una coordinata gestione; di agevolare, mediante standard di qualità e diffusione, interventi di recupero territoriale e di incentivazione dei processi di industrializzazione; di conseguire maggiori economie di gestione, efficienza, produttività, equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità d'investimento da parte degli imprenditori.

## **2. IL SISTEMA DI GOVERNANCE E POTERI DEI SOGGETTI RESPONSABILI**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'**Assemblea Generale** è costituita dal Presidente del Consorzio e dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati, o da persone dagli stessi delegate nelle forme previste dalla vigente normativa.

Ogni componente ha un numero di voti corrispondente alle quote del fondo di dotazione possedute.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio.

All'Assemblea compete:

- a) l'adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
- b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- c) la determinazione dei compensi agli organi;
- d) l'approvazione del Programma triennale di attività;
- e) l'approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
- f) la costituzione di una società di diritto privato;
- g) l'approvazione degli atti di partecipazione a società o Enti;
- h) l'approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
- i) la decisione sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla cessione di quote del fondo di dotazione;
- j) la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;

k) la deliberazione di contrazione di mutui;

l) l'approvazione dei bilanci di esercizio e la determinazione delle misure da adottare per ripianare eventuali disavanzi;

m) l'approvazione dei Regolamenti che disciplinano l'attività interna ed esterna del Consorzio;

n) l'approvazione delle convenzioni di cui all'art. 6 punti 3 e 4.

**Il Consiglio di Amministrazione** è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti posseduti da tutti i suoi componenti e nell'ambito di una lista di candidati:

- Presidente del Consorzio;
- N. 4 Consiglieri

Almeno tre dei Consiglieri eletti devono essere tra i designati degli Enti territoriali consorziati ed almeno uno delle associazioni di imprenditori consorziate.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni.

Il Consiglio di Amministrazione per i suoi lavori si dà un apposito regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione secondo l'art. 14 dello Statuto:

1. è l'organo di amministrazione dell'Ente;

2. svolge funzioni di indirizzo, controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi dell'attività consortile ed esercita quelle eventualmente delegate dall'Assemblea;

3. nomina, d'intesa con l'Assemblea dei Soci, il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;

4. su proposta del Direttore Generale, condivisa dal Presidente:

a. elabora il piano industriale e le relative previsioni economico-finanziarie, nonché la proposta di bilancio di esercizio, approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione;

b. approva gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio, nonché i progetti di opere pubbliche ad iniziativa dello stesso; i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara;

c. delibera le tariffe dei servizi e gli eventuali oneri a carico delle aziende insediate;

d. assume, nomina, promuove i dirigenti e i dipendenti nel rispetto dello Statuto e dei rispettivi CCNL e stabilisce la collocazione dei dirigenti;

e. approva l'assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti ed i contratti consortili;

5. riceve dal Direttore Generale quadrimestralmente, salva diversa determinazione, una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sugli atti e sui contratti consortili;

6. tramite il Presidente, invia a tutti gli Enti aderenti gli atti fondamentali del Consorzio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Egli è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale, nonché quelle del Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione, vigila sull'attività del Consorzio e sulla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione.

Può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile del CdA.

Può delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di Amministrazione.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti** vigila sulla gestione del Consorzio, accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio redigendo le apposite relazioni per l'Assemblea Generale, effettua verifiche di cassa e quant'altro previsto dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale ed a quelle del CdA.

**Il Direttore Generale** è nominato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'Assemblea dei soci. Il suo mandato ha la stessa durata di quello del Consiglio.

Il Direttore Generale secondo l'art. 17 dello Statuto:

1. risponde al Consiglio di Amministrazione della gestione consortile per i profili di propria competenza, e sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Consorzio nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal Consiglio;
2. partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio;
3. propone al Consiglio, congiuntamente al Presidente, le eventuali nomine dei dirigenti e/o eventuali incarichi;
4. propone al Consiglio, congiuntamente al Presidente, piani occupazionali, nomine e promozioni e stabilisce la collocazione dei dipendenti nel rispetto dello Statuto e del vigente CCNL e ne informa puntualmente il Consiglio;
5. provvede alla gestione ordinaria del personale;
6. propone all'approvazione del Consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui al precedente art. 14 comm. 4 lett. e;
7. provvede e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili, nonché sull'attuazione dei piani di cui al precedente art. 14 e dei progetti specifici approvati dal Consiglio in materia di investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
8. invia quadrimestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali;
9. Il Direttore Generale, per l'esercizio delle sue attribuzioni e nell'ambito delle proprie competenze, può

attribuire deleghe a dirigenti o funzionari, informandone il Presidente.

### **3. LE AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE DEL CONSORZIO**

La struttura operativa e organizzativa del Consorzio è sovrintesa, diretta e coordinata dal Direttore Generale nel quadro dei piani e delle direttive definite dal CdA.

La struttura operativa del Consorzio è ripartita in:

- Servizi di staff
- N. 3 Aree Operative

I Servizi di staff sono:

- **Servizio Anticorruzione e Trasparenza** che cura:
  - (i) Gli adempimenti relativi all'applicazione della normativa sull'anticorruzione e
  - (ii) Cura gli adempimenti relativi all'applicazione della normativa sulla trasparenza.
- **Servizio Monitoraggio opere Pubbliche**, che cura:
  - (i) La Programmazione triennale di opere pubbliche e forniture di servizi dell'ente ed ogni atto connesso e collegato;
  - (ii) L'assistenza e monitoraggio di tutte le procedure di gara espletate dal settore tecnico e dagli altri servizi consortili sulla base degli atti dallo stesso predisposti ed approvati dagli organi di vertice (atto di indizione di gara formale ad evidenza pubblica;
  - (iii) Assiste e/o cura l'espletamento delle procedure di gara fino all'aggiudicazione. Resta in capo al CdA la competenza in merito all'aggiudicazione definitiva;
  - (iv) Cura e gestisce l'espletamento delle gare di competenza, ponendo in essere i relativi atti propedeutici e successivi.
- **Segreteria di Direzione e Comunicazione**, che cura:
  - (i) l'agenda e la corrispondenza del Presidente e del Direttore Generale interfacciandosi all'interno con il Settore Tecnico e i vari servizi e all'esterno, nell'ambito delle proprie competenze, con i soggetti che intrattengono rapporti con il Consorzio;
  - (ii) su disposizione della Direzione Generale, l'attività di comunicazione esterna del Consorzio.

Le Aree operative del Consorzio sono le seguenti:

- ✓ **Settore Tecnico**, che si occupa di Urbanistica e gestione suoli, demanio e patrimonio, espropriazioni, viabilità, sistemi informatici, prevenzione e protezione, convenzioni con enti, rapporti con le

partecipate.

Sulla base degli atti dallo stesso predisposti ed approvati dagli organi di vertice (atto di indizione di gara informale ad evidenza pubblica ecc.):

- Cura e gestisce l'espletamento di gare informali, compresa la proposta di aggiudicazione e la loro esecuzione;
- Cura e gestisce l'espletamento delle gare con l'ausilio del Servizio di staff Monitoraggio Opere Pubbliche ponendo in essere i relativi atti propedeutici e successivi.

✓ **Servizio Affari Generali e del Contenzioso**, che sulla base degli atti dallo stesso predisposti ed approvati dagli Organi di vertice (atto di indizione di gara informale etc.):

- (i) Cura e gestisce l'affidamento di incarichi legali;
- (ii) Cura le fasi successive dell'affidamento;
- (iii) Cura e gestisce gli spazi verdi consortili;
- (iv) Gestisce le Polizze assicurative;
- (v) Provvede agli acquisti tramite Economato;
- (vi) Provvede all'attività e al controllo degli automezzi in uso;
- (vii) Predisporre i contratti stipulati con terzi, ad eccezione di quelli relativi ad affidamenti pubblici, la loro registrazione e loro adempimenti successivi;
- (viii) Gestisce il Protocollo Generale dell'ente;
- (ix) Provvede alla numerazione, registrazione e custodia degli atti deliberativi;
- (x) Cura e gestisce l'archivio consortile;
- (xi) Assicura il servizio di portierato centralino e custodia della sede consortile;
- (xii) Cura gli adempimenti relativi al trattamento e i dati personali;
- (xiii) Intrattiene i rapporti con l'OdV e ne cura i relativi adempimenti.

Resta in capo al CdA la competenza in merito all'aggiudicazione definitiva o all'eventuale affidamento diretto.

✓ **Settore Contabilità e Finanza**, sulla base degli atti dallo stesso predisposti ed approvati dagli organi di vertice si occupa della:

- (i) Fatturazione, pagamenti, gestione dei conti correnti consortili, archiviazione documenti contabili, redazione del bilancio;
- (ii) Gestione del personale.

#### **4. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO**

La prima versione del Modello 231 del Consorzio è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio 2016.

Con Delibera del Cda del 27.01.2021, si è proceduto al primo aggiornamento del Modello e, successivamente nel 2024, su indicazione anche dell'ODV, si è proceduto a svolgere il secondo aggiornamento e redazione dell'attuale Modello 231, come approvato dal Cda nella data indicata nella intestazione.

L'attività di aggiornamento e redazione del nuovo Modello 231 ha previsto l'esame della documentazione attuale rilevante di Consorzio A.S.I. Bari nell'ambito delle attività da essa svolte e dei documenti organizzativi disponibili nonché lo svolgimento di un ciclo di interviste delle figure chiave aziendali individuate in base all'organigramma.

L'attività è consistita nell'analizzare, anche aggiornandoli, i principali processi del Consorzio e nell'identificare in quali di questi fossero configurabili, in astratto, una o più ipotesi di reato di cui al decreto legislativo 231/2001.

Alla fase di interviste ed all'esame della documentazione prodotta da Consorzio A.S.I. Bari, è seguita l'aggregazione in apposito documento dei dati raccolti ("*Allegato 1- Mappatura Aree sensibili*") e la redazione del documento riassuntivo denominato "*Allegato 2 -Risk Assessment e Gap Analysis*".

In particolare, per ciascuna area di attività del Consorzio A.S.I. Bari ("Area"), oltre ad una descrizione degli aspetti peculiari dell'Area stessa, sono stati identificati reati presupposto astrattamente configurabili, i presidi posti a tutela di ogni singola attività (individuazione dei key officers, procedure/protocolli esistenti, tracciabilità delle operazioni, segregazione dei compiti, sistema di deleghe e procure), nonché l'indicazione di eventuali gap da colmare.

Tale documentazione ha permesso dunque di addivenire alla stesura e alla conseguente adozione della presente versione del Modello.

#### **5. L'ADOZIONE DEL MODELLO E LE SUCCESSIVE MODIFICHE**

Il Consorzio, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto del Consorzio, ha quindi adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, la presente versione del Modello, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'adozione del Modello, il Consorzio intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico del Consorzio;
- consentire al Consorzio una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione del Modello, al fine di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;

- promuovere l'attenzione e la particolare sensibilità del Consorzio verso le tematiche di *compliance* normativa.

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, per i Dirigenti e, in ogni caso, per tutti coloro che rivestono, nel Consorzio A.S.I. Bari, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i Dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali del Consorzio, operanti presso le sedi centrale e periferiche.

In data 27 gennaio 2016, contestualmente all'approvazione della prima versione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad istituire il proprio Organismo di Vigilanza, attribuendo allo stesso il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.Lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

## **6. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO**

Gli elementi fondamentali sviluppati dal Consorzio A.S.I. Bari nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- un'attività di individuazione dei processi e delle attività a rischio di commissione del reato (processi e attività "sensibili") - nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le occasioni, le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi, degli specifici standard di controllo e delle eventuali azioni correttive da attuare, formalizzata nella documentazione descrittiva delle singole aree e nel documento "*Allegato 2 -Risk Assessment & Gap Analysis*";
- la descrizione di specifiche misure di prevenzione dei reati poste a presidio delle attività e dei processi sensibili, formalizzata nelle sezioni di Parte speciale dedicate a ciascuna delle macro-categorie di reato, declinate nel Capo I, Sez. III D.Lgs. 231/2001, risultate rilevanti nella realtà del Consorzio;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza collegiale, cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto ed autonomia nell'espletamento del compito;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

## **7. CODICE ETICO**

Il Consorzio A.S.I. Bari, sensibile all'esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, in data 27.01.2016, ha adottato il Codice Etico, con il quale si è inteso affermare l'impegno ad attuare, in maniera coerente, le più alte norme etiche e giuridiche.

Il Codice Etico sancisce una serie di regole di "deontologia del Consorzio" che il Consorzio riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e Dipendenti, sia dei terzi

che, a qualunque titolo, intrattengano con esso rapporti.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico afferma principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo dunque un elemento ad esso complementare.

## **8. IL WHISTLEBLOWING**

Per “*whistleblowing*” si intende, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/01, qualsiasi segnalazione circostanziata riguardante condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

La normativa prevede, fra l'altro, l'istituzione di canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e la previsione di un sistema disciplinare.

I Destinatari sono incoraggiati a effettuare segnalazioni mediante indicazione delle informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si siano verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi, nell'ambito dell'organizzazione del Consorzio e che riguardino comportamenti che:

- possano integrare un illecito ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- costituiscano violazioni di norme dell'UE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 24/2023;
- rappresentino violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico e/o delle norme procedurali contenute nelle Procedure Operative del Consorzio (Allegato 6).

La segnalazione, sufficientemente circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi, deve essere effettuata tramite l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Consorzio e, in ogni caso, nel rispetto della specifica Procedura che il Consorzio si impegna ad adottare.

Eventuali segnalazioni effettuate omettendo uno o più degli elementi sopra indicati, verranno prese in considerazione laddove le medesime siano sufficientemente circostanziate da consentire una efficace attività di verifica, se del caso mediante interlocuzione con il segnalante e/o con i soggetti terzi indicati nella segnalazione.

È sanzionato l'invio di segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione o di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave. In particolare, è sanzionato l'invio di qualsiasi comunicazione che si riveli priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi e che risulti, sempre sulla base di elementi oggettivi, fatta al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona segnalata.

Il Consorzio garantisce la massima riservatezza sull'identità del segnalante, del soggetto coinvolto e dei soggetti altrimenti indicati nella segnalazione, nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità dei segnalanti e delle persone menzionate nelle segnalazioni, anche al fine di garantire che chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione e/o discriminazione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati a terzi estranei al processo di gestione della segnalazione.

Sono consentite segnalazioni anonime. Le stesse, tuttavia, limitano la possibilità per il Consorzio di effettuare una verifica efficace di quanto segnalato, in quanto risulta più complesso instaurare un agevole canale informativo con il segnalante. Le stesse verranno dunque prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e dettagliate e aventi ad oggetto potenziali illeciti o irregolarità valutati come gravi. Tra i fattori rilevanti per valutare la segnalazione anonima, verranno considerati la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della violazione da fonti attendibili.

È tassativamente vietato ad ogni destinatario del Modello porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. La funzione deputata ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire che tale principio sia rispettato, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le modalità dettagliate di segnalazione sono specificate nella Procedura che il Consorzio ha adottato ed è presente sul sito istituzionale si impegna ad adottare.

## **9. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI A RISCHIO – VALUTAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI PRESIDI**

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, il Consorzio ha proceduto ad una analisi dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del contesto nel quale essa è chiamata ad operare.

Nell'ambito di tale attività, il Consorzio ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa rappresentata nell'Organigramma aziendale come pubblicato anche sul sito internet istituzionale del Consorzio, che individua le direzioni e le funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali.

Successivamente, si è proceduto all'individuazione delle attività e dei processi a rischio di commissione del reato, nonché delle attività e dei processi nell'ambito dei quali possono essere realizzate condotte strumentali/funzionali alla commissione degli illeciti, sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

Per ogni attività e processo sensibile sono stati altresì individuati ed analizzati dal punto di vista documentale gli elementi e i sistemi di controllo già implementati dal Consorzio, al fine di valutare l'idoneità degli stessi a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di verificare l'esigenza di istituire nuovi e più efficaci presidi.

Come anticipato, i risultati di detta attività emersi in relazione all'ultimo aggiornamento, sono stati raccolti e formalizzati nei documenti “Allegato 1 – *Mappatura Aree Sensibili*” e “Allegato 2 -*Risk Assessment & Gap Analysis*”, che illustrano nel dettaglio i profili di rischio relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001.

Tale documentazione, custodita presso il Consorzio, è disponibile – per eventuale consultazione – ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei revisori dei conti, all'Organismo di Vigilanza

e a chiunque sia autorizzato da Consorzio A.S.I. Bari a prenderne visione.

Vengono di seguito riportate le macro-categorie di reato tra quelle previste dal Capo I, Sez. III D.Lgs. 231/2001 che, al termine dell'analisi suddetta, risultano maggiormente rilevanti rispetto all'attività svolta da Consorzio A.S.I. Bari:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter);
3. Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
4. Reati societari (art. 25-ter);
5. Reati in materia di Salute e Sicurezza (art. 25-septies);
6. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies);
7. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
8. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
9. Reati ambientali (art. 25-undecies);
10. Reati tributari (25-quinquiesdecies);
11. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);

Non sono infine emerse attività sensibili per i seguenti Reati:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25- quaterdecies);
- Reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/01 come modificati dal D.Lgs. n. 141/2024);
- Impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno (art. 25-duodecies);
- Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 146/2006);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

Ad ogni Reato è stata poi attribuita una classe di rischio:

- a) Altamente rilevante;
- b) Potenzialmente rilevante;
- c) Scarsamente rilevante;

d) Non applicabile.

Nel dettaglio, un reato è ritenuto altamente rilevante rispetto alle attività svolte dal Consorzio qualora:

- Sono noti episodi in cui la commissione del reato ha causato un danno e/o
- Il pericolo esiste e può trasformarsi in un danno con una correlazione diretta e/o
- Il verificarsi dell'evento non susciterebbe sorpresa/incredulità in azienda e/o
- Vi è un elevato livello di rischio di impatto che l'impresa deve gestire e governare e/o
- Esiste una correlazione diretta tra il pericolo ed il verificarsi del danno ipotizzato e/o
- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso Ente o in Enti simili.

Un reato è invece ritenuto potenzialmente rilevante rispetto alle attività svolte dal Consorzio qualora:

- Non sono noti episodi già verificati e/o
- L'evento può verificarsi solo in circostanze particolari e/o
- Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa in azienda e/o
- Vi è un trascurabile livello di rischio di impatto e/o
- Il pericolo può provocare un danno solo in circostanze sfortunate e/o
- Non si sono ancora verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso Ente o in aziende simili.

Un reato è ritenuto scarsamente rilevante rispetto alle attività svolte dal Consorzio qualora:

- il reato previsto è difficilmente compatibile con l'attività svolta dal Consorzio e/o
- l'evento si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti e/o
- vi è un rischio a livello di assenza di probabilità e perciò accettabili anche in assenza di azioni correttive e/o
- il mancato rilievo può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti e/o
- non sono noti eventi o episodi già verificatisi.

Un reato è infine ritenuto non applicabile qualora, per le caratteristiche dell'Ente, non vi siano i presupposti per la realizzazione della condotta tipica.

Per un maggior dettaglio delle attività sensibili, delle Direzioni/Funzioni aziendali coinvolte e dei presidi di controllo in essere presso Consorzio A.S.I. Bari, si rinvia all'esame della documentazione di cui sopra.

## **10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

Come sopra evidenziato, nella predisposizione del Modello e sulla base dei Processi aziendali risultati Sensibili, il Consorzio ha riesaminato gli elementi ed i sistemi di controllo in essere al fine di valutare l'idoneità degli stessi a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di verificare l'esigenza di istituire nuovi e più efficaci presidi.

In particolare, le componenti del sistema di controllo sono:

- il quadro normativo, nazionale e sovranazionale, di riferimento;

- il Codice Etico;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- le Procedure Operative del Consorzio;
- la struttura gerarchico-funzionale disegnata nell'Organigramma pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio;
- le deleghe e procure in vigore, che deve garantire coerenza tra l'attribuzione formale dei poteri e il sistema organizzativo e gestionale del Consorzio, anche attraverso la segregazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio.

## **11. PARTI SPECIALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI IN AMBITO 231**

All'esito dell'avvenuta identificazione delle attività e dei processi sensibili, nonché delle attività e dei processi strumentali/funzionali alla commissione dei reati, il Consorzio, attenta ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività sociali, ha definito alcune parti speciali a prevenzione dei reati individuati nell'attività di analisi dei profili di rischio.

La Parte Speciale, costituente parte integrante del presente Modello, è articolata e suddivisa per ciascuna delle macro-categorie di reato riportate nel Capo I, Sez. III del Decreto e ritenute rilevanti nella realtà aziendale del Consorzio. Non sono state invece inserite quelle relative a reati presupposto che non rilevano ai fini dell'attività del Consorzio.

In particolare:

- **SEZIONE I** REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- **SEZIONE II** REATI SOCIETARI
- **SEZIONE III** REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA
- **SEZIONE IV** REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
- **SEZIONE V** REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
- **SEZIONE VI** REATI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
- **SEZIONE VII** REATI AMBIENTALI
- **SEZIONE VIII** REATI TRIBUTARI
- **SEZIONE IX** REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Le Parti Speciali del Modello descrivono in particolare:

- i) i reati presupposto;
- ii) le attività e i processi "sensibili" per ciascuna categoria di reato;
- iii) le misure di prevenzione dei reati, articolate in principi generali di comportamento e

- principi procedurali specifici.
- iv) il sistema di controllo specifico

# **CAPITOLO III**

## **AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO**

### **1. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE**

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, al Piano triennale della Corruzione e trasparenza, e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione del Consorzio deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Il Consorzio deve essere dotato di strumenti organizzativi (organigrammi/funzionigramma, disposizioni e comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno del Consorzio;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure Operative interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- i documenti che riguardano l'attività debbono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza, tenendo anche conto di quanto previsto in merito dalle singole legislazioni applicabili;
- regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.

### **2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE**

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto del Consorzio rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - ✓ i poteri del delegato, e
  - ✓ il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
  - ✓ i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
  - ✓ il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extra-budget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

### **3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI**

Le c.d. attività sensibili rappresentano gli ambiti di attività del Consorzio attraverso i quali, in maniera diretta o indiretta, si possono eventualmente realizzare le condizioni per la commissione dei Reati.

Sono stati individuati alcuni processi del Consorzio rilevanti che trovano nell'ambito del Sistema di controllo interno del Consorzio e la loro regolamentazione.

Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

1. Gestione ottenimento di finanziamenti pubblici;
2. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione;
3. Selezione e gestione fornitori, gestione degli acquisti, nell'ambito di competenza dell'Ufficio Economato;
4. Selezione e gestione fornitori, gestione degli acquisti, fuori dall'ambito di competenza dell'Ufficio Economato;
5. Selezione e gestione delle consulenze e collaborazioni;
6. Gestione dei suoli all'interno del Consorzio;
7. Gestione Programmazione;
8. Gestione gare per opere pubbliche, servizi e forniture;
9. Gestione degli Espropri;

10. Gestione dei Rapporti con l'ANAC;
11. Gestione delle risorse finanziarie;
12. Selezione ed assunzione del personale e gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale e categorie protette;
13. Salute e Sicurezza su luogo di lavoro;
14. Ambiente;
15. Predisposizione bilanci delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali in genere;
16. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali, nonché rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti;
17. Gestione delle risorse informatiche e software aziendali.

#### **4. I RAPPORTI CON SOCIETÀ DI SERVICE/CONSULENTI/PARTNER: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner, nell'ambito dei processi sensibili e/o delle attività a rischio reato, devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, del Piano triennale anticorruzione e trasparenza, del presente Modello e delle procedure interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività del Consorzio.

Le Società di Service, i consulenti, i fornitori di prodotti/servizi e in generale i partner (es. associazione temporanea d'impresa) devono essere selezionati secondo i seguenti principi:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e standard di sostenibilità, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità);
- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- che risultino condannati per reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata;
- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati; in ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- con riferimento alla gestione finanziaria, il Consorzio attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici del Consorzio e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale; tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in

particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

## **5. I RAPPORTI CON SOCIETÀ DI SERVICE/CONSULENTI/PARTNER: CLAUSOLE CONTRATTUALI**

I contratti con Società di Service/Consulenti/Partner devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che regolino:

- l'impegno al rispetto del Codice Etico e del Modello adottati dal Consorzio, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello del Consorzio stessa e nel D.Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte del Consorzio in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership); tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello;
- le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello o al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

# CAPITOLO IV

## L'ORGANISMO DI VIGILANZA ("OdV")

### 1. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con lo stesso.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha nominato l'Organismo di Vigilanza in composizione collegiale con delibera n. 20.10.2023 del Presidente OdV, n. 275 del 20.10.2023 del componente OdV e n. 276 del 20.10.2023 del secondo componente OdV con durata triennale, non rinnovabile al termine del mandato.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza assicura il rispetto dei seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza**: detto requisito è assicurato dall'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto a detto organo.
- **Professionalità**: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- **Continuità d'azione**: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale.

### 2. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

I componenti, scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore ed estranei da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione, restano in carica per un esercizio e sono in ogni caso rieleggibili. Alla scadenza dell'incarico, l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere *in prorogatio* le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo Organismo.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti del Consorzio o un professionista esterno, purché quest'ultimo non abbia con il Consorzio rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da pregiudicarne l'indipendenza.

Il compenso dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni al Consorzio, non costituisce ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con il consorzio decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

In ogni momento il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa i componenti dell'Organismo.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- qualora il componente dell'Organismo di Vigilanza sia legato al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce invece causa di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. o p.e.c. al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

### **3. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:

- ✓ effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno del Consorzio corrispondano al Modello predisposto;

- ✓ efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dalla Legge e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;
- ✓ opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- ✓ verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte dei vertici del Consorzio e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Ente a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;
- ✓ effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- ✓ verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- ✓ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- ✓ coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per aggiornare le aree a rischio reato/sensibili al fine di:
  - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
  - verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
  - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
  - raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente e deve essere costantemente informato dal management:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- sui rapporti con Consulenti e Consorziati.

Inoltre, deve attivamente:

- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Direttore Generale;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto alla esigenza

di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione.

Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:

- sollecitare i responsabili delle singole funzioni al rispetto del Modello di comportamento;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di opportuni adeguamenti, ovvero che esso risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire l'aggiornamento, i tempi e le forme di tale adeguamento.

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

L'Organismo di Vigilanza assume altresì la funzione di vigilanza e osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura del Consorzio, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è al Consiglio di Amministrazione che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del modello.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha assegnato all'Organismo di Vigilanza un **budget** di spesa annuale nell'importo di € 15.000,00. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il **budget**, dovrà essere autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

#### **4. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI STATUTARI**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità secondo le seguenti linee di reporting:

- con cadenza annuale, una relazione informativa relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione;

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'anno in corso e un piano di attività per l'anno successivo (programma di vigilanza), da presentare al Consiglio di Amministrazione e Revisore dei Conti;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (per esempio, significative violazioni dei principi contenuti nel modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio e al Revisore di Conti.

Ogni proposta, emissione, aggiornamento o modifica del piano/programma di vigilanza deve essere approvato dall'Organismo di Vigilanza e comunicato al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- 1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure interne del Consorzio, al fine di:
  - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture interne, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente l'Assemblea dei soci e il Collegio dei Revisori dei Conti qualora la violazione riguardi il Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

## **5. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: PRESCRIZIONI GENERALI E SPECIFICHE OBBLIGATORIE**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità del Consorzio ai sensi del Decreto.

### **➤ Prescrizioni di carattere generale**

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni di carattere generale**:

- devono essere trasmesse da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni officiose e informazioni, quali, ad esempio, linee telefoniche, email o mail boxes);
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Consorzio, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" da definire contrattualmente;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Consorzio o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

#### ➤ **Prescrizioni specifiche obbligatorie**

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

#### ➤ **Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate da Consorzio;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura officiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi dubbi.

### ➤ **Prestazione di servizi ricevuti da altre società**

Qualora il Consorzio riceva da parte di eventuali società partecipate o da parte di società esterne di servizi che possono interessare le attività sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza del Consorzio.

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo da parte del soggetto che presta il servizio in favore del Consorzio di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate al Consorzio ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l'obbligo da parte del soggetto che presta il servizio in favore del Consorzio di rispettare nello svolgimento del servizio richiesto il proprio Codice Etico e quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora il soggetto che presta il servizio in favore di Consorzio non sia dotato di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo o qualora i servizi erogati rientrino nell'ambito di attività sensibili non contemplate dal proprio modello, il soggetto che presta il servizio si impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei Reati;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza del soggetto che presta il servizio, ovvero, in assenza di un Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni del soggetto competenti ad erogare il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

## **6. RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

# **CAPITOLO V**

## **IL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE**

### **1. PRINCIPI GENERALI**

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) della Legge, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti del Consorzio e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi compresi protocolli, procedure o altre istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e il Consorzio in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è, in ogni caso, rimesso alla Funzione e/o agli organi sociali competenti.

### **2. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI**

Più in particolare, l'adozione, da parte di un Dipendente, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive impartite dal Consorzio.

Al personale Dipendente (salvo specifiche eccezioni e differenze specificamente illustrate) possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo o rimprovero scritto;
- c) Multa;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- e) Licenziamento;
- f) Risoluzione del contratto di lavoro.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- a) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il Dipendente che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- b) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo scritto il Dipendente che:
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero verbale;
  - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- c) incorre nel provvedimento disciplinare della multa, il Dipendente che:
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero scritto;
  - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
    - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
    - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
- d) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il dipendente che:
  - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa;
  - violi le procedure aziendali concernenti la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
  - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
  - effettui false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico;
- e) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento o della risoluzione del contratto di lavoro il Dipendente che:
  - eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
  - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Il Consorzio non potrà in ogni caso adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;

- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del Dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale Dipendente e dei nuovi assunti attraverso i mezzi ritenuti più idonei dal Consorzio.

### **3. MISURE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Collegio dei Revisori dei Conti, affinché provveda ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di un membro del Consiglio di Amministrazione, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

### **4. MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### **5. MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'OdV**

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte dell'OdV, uno qualsiasi dei membri del Consiglio di Amministrazione informano il Collegio dei Revisori dei Conti e il Consiglio di Amministrazione che prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico dell'OdV e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

## **6. MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI: COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI**

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi collegati al Consorzio da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni al Consorzio.

# **CAPITOLO VI**

## **DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE**

### **1. DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Il Consorzio si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.

L'adozione del Modello da parte del Consorzio deve essere comunicata ai Dipendenti ed agli Organi Sociali successivamente alla delibera di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione mediante invio del Modello via e-mail e contestuale richiesta di rilascio da parte dei medesimi di una dichiarazione attestante la ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso.

Il Modello è comunicato a cura del Consiglio di Amministrazione, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale del Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza determina, sentiti il Direttore Generale e il responsabile/referente dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni al Consorzio.

Il Consorzio si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali del Consorzio.

### **2. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo del Consorzio garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti di sede che dei c.d. "esterni". Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia si tratti di risorse già presenti nell'Ente sia che si tratti di quelle da inserire.


Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Direttore Generale o da persona da lui delegata in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente: seminario iniziale; seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento e informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti a cura del Direttore Generale;
- altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; e-mail di aggiornamento a cura del Direttore Generale o da persona da lui delegata.

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Direttore Generale o da persona da lui delegata, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

## **PARTE SPECIALE**

<b>Versione</b>	<b>Dettagli</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Data</b>
1.0	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione	27.01.2016
2.0	Aggiornamento n. 1	Consiglio di Amministrazione	27.01.2021
3.0	Aggiornamento n. 2	Consiglio di Amministrazione	24.02.2026

Approvata con delibera di CdA n. 40 del 24/02/2026

## SOMMARIO

<b>SEZIONE I: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>49</b>
1. I REATI .....	49
2. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO .....	56
3. ATTIVITÀ SENSIBILI .....	57
4. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE .....	58
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	58
6. PRINCIPI PROCEDURALI GENERALMENTE APPLICABILI .....	59
7. IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO .....	59
<b>SEZIONE II – REATI SOCIETARI .....</b>	<b>60</b>
1. I REATI .....	60
2. ATTIVITÀ SENSIBILI .....	66
3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE .....	67
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	67
5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	69
6. IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO .....	70
<b>SEZIONE III – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....</b>	<b>71</b>
1. I REATI .....	71
2. ATTIVITÀ SENSIBILI .....	75
3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE .....	76
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	76
5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	77
6. IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO .....	78
<b>SEZIONE IV – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....</b>	<b>79</b>
1. I REATI .....	79
2. ATTIVITÀ SENSIBILI .....	81
3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE .....	82
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	82
5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	83
6. IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO .....	84
<b>SEZIONE V – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>85</b>
1. I REATI .....	85
2. ATTIVITÀ SENSIBILI .....	85

3.	IL SISTEMA IN LINEA GENERALE .....	86
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	86
5.	IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO .....	86
<b>SEZIONE VI – REATI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO</b>		<b>87</b>
1.	I REATI .....	87
2.	AMBITO APPLICAZIONE .....	88
3.	ATTIVITÀ E PROCESSI SENSIBILI .....	88
4.	RISCHI PRINCIPALI .....	88
5.	MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO .....	89
6.	DVR E DVRI .....	89
7.	RUOLO DELL’ODV .....	89
8.	SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO .....	89
<b>SEZIONE VII – REATI AMBIENTALI .....</b>		<b>91</b>
1.	IREATI .....	91
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	103
3.	ATTIVITÀ E PROCESSI SENSIBILI .....	104
4.	PRINCIPALI RISCHI AMBIENTALI .....	104
5.	MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO.....	104
6.	RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA .....	105
7.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	105
<b>SEZIONE VIII – REATI TRIBUTARI .....</b>		<b>106</b>
1.	REATI .....	106
2.	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	111
3.	IL SISTEMA IN LINEA GENERALE .....	112
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	113
5.	PRINCIPI PROCEDURALI GENERALMENTE APPLICABILI E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	113
6.	IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO .....	115
<b>SEZIONE IX – REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI</b>		
1.	REATI .....	116
2.	ATTIVITÀ SENSIBILI .....	116
3.	IL SISTEMA IN LINEA GENERALE .....	119
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	119
5.	PRINCIPI PROCEDURALI GENERALMENTE APPLICABILI E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	119
6.	IL SISTEMA DI CONTROLLO SPECIFICO .....	119

# SEZIONE I

## REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 314, 1° c., c.p. - Peculato**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.”*

Ai sensi dell'art. Art. 25, co. 1, D.Lgs. 231/2001, la sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

#### **Art. 314-bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili introdotto dalla L. 8 agosto 2024, n. 112)**

*1. “Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.*

Si precisa che, come i reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p., anche il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili rileverà ai fini della responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile**

#### **Art. 316, 1° c., c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

*1. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”*

Ai sensi dell'art. Art. 25, co. 1, D.Lgs. 231/2001, la sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile**

### **Art. 316-bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche**

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”*

Esempio di condotta penalmente rilevante:

ottenimento di erogazioni destinate al settore dello sviluppo agricolo utilizzate in settore diverso.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

### **Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”*

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- presentazione di dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un finanziamento dello Stato.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

### **Art. 317 c.p. - Concussione**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”*

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

### **Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione**

*“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Consorzio A.S.I. Bari**

### **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”*

#### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

### **Articolo 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari**

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”*

#### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

### **Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

1. *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

2. *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”*

#### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

### **Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore**

*“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”*

### **Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

1. *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

2. *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

3. *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi*

poteri.

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, indebita destinazione di denaro o cose mobili in relazione agli interessi finanziari dell'Unione europea)**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”*

### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio, tale reato è stato abrogato dalla L. 114/2024**

**Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite** è stato riformulato dalla L. 114/2024, come di seguito:

1. *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, **utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.***

2. *Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis **a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.***

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra **utilità economica.***

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322 bis.*

*La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.*

Si tratta di una riformulazione che restringe fortemente il campo applicativo della norma, in quanto, rispetto alla precedente versione:

- per l'integrazione del reato, le relazioni con il pubblico ufficiale dovranno essere **“utilizzate”** ed **“effettive”**, e non più anche solo vantate e asserite (in tal caso, sussistendo tutti gli elementi della fattispecie e di procedibilità, potrebbe tuttalpiù configurarsi il reato di truffa, dove tuttavia colui che dà o promette denaro o utilità economiche non sarebbe più punibile, ma persona offesa);
- l'espressione **“intenzionalmente allo scopo”** pare indicare il requisito del dolo **intenzionale**, e dunque, il dolo nella sua massima intensità, che deve dunque specificamente mirare all'utilizzazione delle relazioni;
- l'**utilità** data o promessa al mediatore deve ora essere **“economica”**, e non più generica;
- la **mediazione c.d. gratuita** è ora limitata alla remunerazione del pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue **“funzioni”**, e non più anche dei suoi “poteri”;
- la **mediazione c.d. onerosa** viene individuata ora nel solo caso in cui la condotta sia finalizzata ad **“indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio </i>[...] a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”.**

In buona sostanza, la riformulazione del traffico di influenze illecite comporta una **parziale abrogazione tacita** della fattispecie – con tutte le conseguenze già richiamate sopra per l'abrogazione dell'art. 323 c.p. quanto ai procedimenti pendenti e già definiti – e, dunque, la **non punibilità** delle condotte prima riconducibili all'art. 346 bis c.p. che presentino una relazione con il pubblico ufficiale solo vantata o non effettiva, o con dolo indiretto o eventuale, o riguardanti utilità diverse da quella economica, o, per la mediazione gratuita, l'esercizio di poteri non direttamente connessi alla funzione del pubblico ufficiale o

ancora, per la mediazione onerosa, l'induzione a compiere un fatto di reato che non sia contrario ai doveri d'ufficio.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 353 c.p. [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] - Turbata libertà degli incanti**

1. *“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

2. *Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.*

3. *Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 353-bis articolo [introdotto dalla L. n. 137/2023] - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture**

*“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato scarsamente rilevante per le attività del Consorzio limitatamente alla fornitura idrica in quanto sub-distributori di AOP per alcuni consorziati (Molfetta e zona industriale di Bari-Modugno)**

**Art. 640, 2° comma, n. 1, c.p. [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024] - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee**

*“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

1) *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto*

*di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*

*2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);*

*2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter”.*

#### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

#### **Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

*“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

#### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

#### **Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

*1. “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.*

*2. “La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema”*

*3.” Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”*

#### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

#### **Art. 2, L. 898/1986 - Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale**

*“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

*Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

*Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma.”*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile**

**1. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio**

Nell'ordinamento italiano la Pubblica Amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (Comuni, Provincia, Regione, Stato, Ministeri, etc.) talora privati (Organismi di diritto pubblico, Concessionari, Amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, Agenzia delle Entrate etc.), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di Pubblico Ufficiale prende spunto dall'art. 357 c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Lo *status* di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica disponendo che: “è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica”.

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- a) concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- b) sono muniti di poteri:
  - decisionali;
  - di certificazione;
  - di attestazione;
  - di coazione;
  - di collaborazione, anche saltuaria.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale *status*, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

**2. Attività sensibili**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Gestione dei suoi all'interno degli agglomerati del Consorzio	Istruttore del Settore Tecnico a seconda dell'agglomerato di riferimento Presidente Direttore Generale CdA

2.	Gestione della programmazione urbanistica e del territorio	Settore Tecnico Direttore Generale CdA
3.	Gestione delle gare per la realizzazione di opere pubbliche in qualità di stazione appaltante	Responsabile MOP/RUP nominato di volta in volta Direttore Generale CdA
4.	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	Presidente Direttore Generale RUP Servizio Contabilità e Finanza Servizio Affari Generali e del Contenzioso
5.	Selezione ed assunzione del personale e gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale e categorie protette	Servizio Contabilità e Finanza Direttore Generale CdA
6.	Gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di Pubblico Servizio (es. ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS etc.)	Presidente Direttore Generale
7.	Gestione degli adempimenti tributari per es.: predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o altre dichiarazioni relative alla liquidazione di tributi	Direttore Generale Servizio Contabilità e Finanza CdA Consulenti esterni fiscalisti/tributaristi
8.	Gestione dei rapporti con l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici/ANAC	RPCT
9.	Gestione degli espropri	CdA Direttore Generale Settore Tecnico
10.	Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente NB. Parte ambientale: le attività inerenti legate ad impianti di proprietà consortile sono gestite con una convenzione dalla società ASI SPA	Salute e sicurezza: Datore di Lavoro RLS Ambiente: Direttore Generale

### 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente

Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- le procedure operative aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, le prassi consolidate, connesse alle attività svolte dal Consorzio;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (2024-2026)
- in generale, la normativa applicabile.

#### **4. Principi generali di comportamento**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, coerentemente con i principi del Codice etico, in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri; distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali e comunque dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il marchio della Società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

#### **5. Principi procedurali generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi i principi procedurali di seguito indicati, oltre alle regole e principi generali dettati dal presente Modello.

In particolare:

- ai Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partners che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto del Consorzio deve essere formalmente conferito potere in tal senso dal Consorzio (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati); ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- i contratti tra il Consorzio e le Società di Service, i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti al Consorzio e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- i Consulenti e Partners devono essere scelti con metodi trasparenti;
- nei contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per il Consorzio, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte del Consorzio in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla sicurezza sul lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare solo i soggetti istituzionalmente preposti o quelli a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

## **6. Il sistema di controllo specifico**

Il sistema di controllo specifico adottato dal Consorzio si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Piano della corruzione e trasparenza 2025/2027;
- documento "Allegato 1 - Aree Sensibili 231", da considerarsi parte integrante del presente Modello;
- Procedure operative del Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione.

## SEZIONE II

### REATI SOCIETARI

#### 1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-ter del Decreto e, segnatamente:

#### **Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**

*“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”*

Esempi di condotte penalmente rilevanti:

- la consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria nelle comunicazioni ufficiali;
- l'elaborazione e la comunicazione di dati societari non corrispondenti al vero;
- la predisposizione e l'adozione dei documenti e delle comunicazioni sociali non corrispondenti al vero.

#### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

#### **Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità**

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni del Consorzio e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

#### **Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate**

1. *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per*

*se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto**

Reato abrogato e inserito nel TUF all'art. 173-bis:

*“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale**

Reato abrogato e inserito all'art. 27 del D.Lgs. 39/2010

*“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile**

### **Art. 2625 c.c. - Impedito controllo**

1. *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

2. *Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

3. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”*

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- l'occultamento di documenti o messa in atto di altre iniziative volte a impedire il controllo da parte dei soci relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile del bilancio d'esercizio.

***Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari***

### **Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”*

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- la restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci; liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

***Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari***

### **Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.*

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

***Il reato non risulta applicabile per le attività del Consorzio A.S.I. Bari poiché gli utili non vengono distribuiti.***

#### **Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

#### **Art 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori**

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”*

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

#### **Art 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile**

#### **Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”*

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- la formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale effettuato tramite attribuzione di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- la sottoscrizione reciproca di quote;
- la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio del Consorzio in caso di trasformazione.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati**

1. *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo del Consorzio o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

2. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

3. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

4. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

5. *Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari in virtù dei vincoli normativi e statutari già in essere che, di fatto, precludono i comportamenti ivi sanzionati.**

**Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)**

1. *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea**

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;
- l'ammissione al voto di soggetti non aventi il diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto ad intervenire;
- la falsificazione del numero degli intervenuti.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 2637 c.c. [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025] - Aggiotaggio**

1. “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**

**Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza**

1. “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione

dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari.**

**Art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023] - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**

1. "Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile**

**2. Attività sensibili**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione	Presidente CdA Direttore Generale RUP (nel caso in cui si tratti di una visita ispettiva inerente ad una procedura finanziata) Servizio Contabilità e Finanza
3.	Gestione gare per opere pubbliche, servizi e forniture	Settore Tecnico/Servizio contabilità e Finanza CdA Direttore Generale RUP nominato di volta in volta Struttura MOP

4.	Gestione delle risorse finanziarie	Servizio Contabilità e Finanza Direttore Generale CdA
5.	Selezione ed assunzione del personale e gestione degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale e categorie protette	Servizio Contabilità e Finanza Direttore Generale CdA
6.	Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali in genere	Direttore Generale CdA Servizio Contabilità e Finanza Consulenti esterni
7.	Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali, nonché rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti	Servizio Contabilità e Finanza Direttore Generale CdA Servizio Affari Generali

### 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- le procedure operative aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, le prassi consolidate, a supporto delle attività operative connesse al business;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### 4. Principi generali di comportamento

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito della predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, ecc.) devono essere rispettati i seguenti principi di comportamento: tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio e delle sue controllate, con espresso divieto di:

- o rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla

- realità, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
  - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio.
- Assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, con espresso divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte del Collegio revisori dei conti.
- Predisporre un programma di formazione di base in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.
- Istituire meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso, e che definiscano idonee scadenze, soggetti interessati, argomenti da trattare, flussi informativi.

Nell'ambito della Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti:

- assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- non attribuire incarichi di consulenza aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network del Consorzio. Eventuali deroghe dovranno essere portate tempestivamente all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza e potranno essere autorizzate solo dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner/intermediari (in relazione al reato di "Corruzione tra privati"):

- non distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale (Regolamento di Economato) e dal Codice Etico (gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partner/intermediari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- non effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale; tali contributi devono essere destinati esclusivamente a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società;
- non effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso fornitori/clienti/partner/intermediari;
- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori/clienti/partner sia direttamente sia tramite intermediari;

- non riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori/clienti/partner/intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione del fornitore/partner/intermediario, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza:
  - o richieste di commissioni insolitamente elevate;
  - o richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione;
  - o richieste di effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
  - o richieste di effettuare pagamenti da/verso controparti aventi sede in paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc. diverse da agenti, clienti e fornitori abituali e già qualificati.

## 5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

### Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio (bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrale)

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata in osservanza di specifiche procedure aziendali che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- istituzione di una procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale (da conservare ad opera dell'OdV), tra il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti. Tale riunione ha lo scopo di effettuare una verifica e valutare la bozza di bilancio per stabilire la correttezza e la completezza delle informazioni in essa contenute;
- obbligo, per i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione della bozza di bilancio o degli altri documenti connessi, di sottoscrivere una dichiarazione, da conservarsi ad opera dell'OdV, relativa: (i) alla completezza e veridicità dei dati inseriti nella bozza di bilancio sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e (ii) al rispetto delle procedure previste per la raccolta, la predisposizione e la verifica di tali dati.

### Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di corporate governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio dei revisori dei conti e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di corporate governance;
- trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o delle delibere del Consiglio di Amministrazione o sui quali egli debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa.

### **6. Il sistema di controllo specifico**

Il sistema di controllo specifico adottato dal Consorzio si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Piano triennale della Trasparenza e corruzione 2025/2027;
- Procedure operative che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni del Consorzio.

# SEZIONE III

## REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

### 1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici**

*“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”*

#### **Art. 615-*ter* c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

*1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*2. La pena è della reclusione da due a dieci anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.*

*4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- l'accesso a parti precluse del sistema informatico interno o accesso ad esse tramite l'utilizzo di credenziali di colleghi abilitati senza esserne legittimati.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 615-*quater* c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024] - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**

1. “ Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

2. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1”.

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- la detenzione, l'utilizzo o la diffusione di codici d'accesso per accedere a servizi cui non si avrebbe diritto (*password* di accesso alle caselle e-mail di altri dipendenti, allo scopo di controllarne le attività svolte).

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 615-*quinquies* c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) è stato abrogato dalla L90/2024.**

**Art. 629 c.p. terzo comma [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024] – Estorsione**

“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies*, ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 10.000.  
.....”.

Con questa novità il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere un'autonoma fattispecie di reato per gli attacchi c.d. ransomware ovverosia per quelle condotte volte a cifrare illecitamente i dati di terzi e a chiedere il pagamento di una somma per la decifrazione degli stessi.

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- accesso abusivo da parte di un ex dipendente ai sistemi informatici della società con cui riesce a carpire dati personali e informazioni commerciali riservate al fine di sfruttarle a vantaggio della nuova società A per cui lavora. Potrebbe ritenersi configurabile, in questo caso, un concorso tra il delitto informatico di “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” (615-*ter* c.p. e 24-*bis* D.lgs. n. 231/2001) ed uno dei delitti contro l'industria ed il commercio di cui all'art. 25-*bis*.1 del D.lgs. n. 231/2001.
- O ancora, la diffusione all'interno del sistema informatico appartenente ad azienda concorrente di un

software malevolo mediante un supporto rimovibile o tramite posta elettronica, allo scopo di danneggiarlo o interromperlo.

***Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari***

**Art. 617-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024] - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

1. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

3. *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:*

1) *in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*

2) *in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.*

***Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari***

**Art. 617-quinquies c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024] - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

1. *“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*

2. *Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.*

3. *Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)”.*

*Esempio di condotta penalmente rilevante:*

✓ l'installazione di un software (“trojan horse” o “spyware”) in un sistema informatico.

***Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari***

**Art. 635-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

1. *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.*

2. *La pena è della reclusione da tre a otto anni:*

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

2) *se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.*

***Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari***

**Art. 635-ter c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

1. *”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

2. *La pena è della reclusione da tre a otto anni:*

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

2) *se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*

3) *se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.*

3. *La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”.*

***Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.***

**Art. 635-quater c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è della reclusione da tre a otto anni:*

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

*“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

**Art. 640-quinquies c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024] - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse**

1. *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.*

2. *La pena è della reclusione da tre a otto anni:*

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

2) *se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*

3) *se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.*

3. *La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3). (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)”.*

**Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile**

**2. Attività sensibili**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Gestione delle risorse informatiche e software aziendali	Amministratori di Sistema (che sono all'interno del Settore Tecnico)
2.	Gestione monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione</li> <li>✓ Gestione protezione della postazione di lavoro</li> <li>✓ Gestione degli accessi verso l'esterno</li> <li>✓ Gestione e protezione delle reti</li> <li>✓ Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione</li> <li>✓ Sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete etc.)</li> <li>✓ Gestione notifiche edilizie dell'Ufficio</li> </ul>	Amministratori di Sistema (che sono all'interno del Settore Tecnico)
3.	Gestione dei sistemi gestionali in essere al Consorzio	Amministratori di Sistema (che sono all'interno del Settore Tecnico)

### 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- ✓ le Procedure Operative aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, Misure Minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni dell'AGID;
- ✓ il Codice Etico;
- ✓ in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### 4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di

Service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001).

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-*bis* del Decreto 231/2001, la Società adotta misure precauzionali e predisposto idonei principi generali di comportamento. In particolare occorre:

- ✓ controllare costantemente il rispetto della normativa di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs 101/2018;
- ✓ fornire, ai Destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di Reati informatici;
- ✓ limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni al Consorzio compatibilmente con le necessità lavorative;
- ✓ effettuare controlli periodici sulla rete informatica del Consorzio al fine di individuare comportamenti anomali ovvero attività eccezionali del sistema informatico al di fuori degli orari di operatività sociale;
- ✓ predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione del sistema informatico del Consorzio e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alla sala server prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato e/o persone non autorizzate.

## 5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- ✓ informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- ✓ diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- ✓ informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- ✓ impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- ✓ l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- ✓ proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware software* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- ✓ fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e *antivirus* e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati e/o elusi;
- ✓ vietare l'installazione e l'utilizzo di *hardware* e *software* (programmi) non approvati dal Consorzio e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli

- utilizzatori;
- ✓ limitare l'accesso alle aree ed ai siti *internet* particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);
  - ✓ vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici del Consorzio, di *software* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte del Consorzio;
  - ✓ qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti *wireless*, sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti del Consorzio;
  - ✓ prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività e nei processi sensibili, devono rispettare principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in particolare. È pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

## **6. Il sistema di controllo specifico**

Il sistema di controllo specifico adottato dal Consorzio si compone di:

- ✓ Modello 231;
- ✓ Codice Etico;
- ✓ Politica Privacy;
- ✓ Informativa privacy pubblicate sul sito web del Consorzio per vari ambiti applicativi.

## SEZIONE IV

### REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

#### 1. I Reati

La presente Sezione si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto e, segnatamente:

##### **Art. 648 c.p. - Ricettazione**

1. *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

2. *La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

3. *La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

4. *Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

5. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”*

Esempi di condotta penalmente rilevante:

✓ l'acquisto, l'occultamento, la ricezione di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

##### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

##### **Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio**

1. *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

2. *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto*

*riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”*

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- ✓ la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio A.S.I. Bari**

#### **Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

*1. “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”*

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- ✓ l'impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di effettuare investimenti.

### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Consorzio A.S.I. Bari**

#### **Art. 648-ter 1 c.p. - Autoriciclaggio**

*1. “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono*

da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- ✓ l'impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di effettuare investimenti posti in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Consorzio A.S.I. Bari**

**2. Attività sensibili**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Selezione e gestione fornitori di beni, servizi e lavori, gestione degli acquisti, delle consulenze e delle prestazioni professionali	Direttore Generale Servizio Affari Generali e del Contenzioso Servizio Contabilità e Finanza Econom o CdA
2.	Selezione e gestione fornitori, gestione degli acquisti (fuori dall'ambito di competenza dell'Ufficio Economato)	Presidente Direttore Generale RUP Servizio Contabilità e Finanza Struttura MOP Settore Tecnico CdA
3.	Gestione gare per opere pubbliche, servizi e forniture	Struttura MOP RUP nominato di volta in volta

4.	Gestione delle risorse finanziarie	Direttore Generale Servizio Contabilità e Finanza CdA
5.	Gestione degli Espropri	CdA Direttore Generale Settore Tecnico
6.	a) Salute e Sicurezza sul Lavoro b) Ambiente	a) Salute e Sicurezza: DATORE DI LAVORO (Presidente) RSPP RLS  b) Ambiente: Direttore Generale
7.	Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle comunicazioni sociali in genere	Direttore Generale CdA Servizio Contabilità e Finanza Consulenti esterni
8.	Gestione sociale: gestione dei conferimenti, utili, delle riserve, operazioni sulla partecipazione o sul capitale	CdA Assemblea dei Soci
9.	Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali, nonché rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti	Direttore Generale CdA Ufficio di staff Settore Affari Generali

### 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- ✓ le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate,
- ✓ il Codice Etico;
- ✓ in generale, la normativa applicabile.

### 4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001)

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*octies* del Decreto 231/2001, il Consorzio adotta misure precauzionali e predisposto idonei principi generali di comportamento. In particolare occorre:

- ✓ verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- ✓ verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ✓ effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari del Consorzio, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale del Consorzio controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- ✓ effettuare verifiche sul Servizio contabilità e finanza (ad esempio relativamente al rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti);
- ✓ determinare requisiti minimi in capo ai soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- ✓ la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio devono rispondere ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge dell'atto costitutivo e nel Modello e nel Codice Etico;
- ✓ identificare e documentare le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti del Consorzio;
- ✓ adottare il principio della separazione delle funzioni compatibilmente alla dimensione organizzativa;
- ✓ monitorare e tracciare i flussi finanziari del Consorzio sia in entrata che in uscita;
- ✓ Archiviare i documenti riguardanti la formazione delle decisioni; l'accesso agli stessi è consentita solo alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, nonché all'OdV.
- ✓ adottare specifiche previsioni di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio;
- ✓ adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio/autoriciclaggio;
- ✓ determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- ✓ garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- ✓ prevedere un monitoraggio delle voci in materia di cautele relative all'area Salute, Sicurezza, Ambiente;
- ✓ verificare gli scostamenti fra le previsioni e le effettive spese per le voci relative all'area Salute, Sicurezza, Ambiente;
- ✓ identificare le modalità di impiego delle risorse eventualmente generate.

## 5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- ✓ non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi

- rilevanti;
- ✓ non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
  - ✓ utilizzare, nelle transazioni, del sistema bancario, laddove possibile;
  - ✓ utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
  - ✓ verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori attraverso:
    - visure ordinarie presso la Camera di Commercio;
    - analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dal Consorzio;
    - certificato antimafia;
    - dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali;
  - ✓ inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali del Consorzio e dei principi contenuti nel Modello.

## **6. Il sistema di controllo specifico**

Il sistema di controllo specifico adottato dal Consorzio si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Procedure Operative interne;
- Piano Triennale prevenzione, corruzione e trasparenza 2025/2027.

## SEZIONE V

### REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

#### 1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*decies* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”*

#### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Consorzio A.S.I. Bari**

#### 2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Gestione dei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza) ODV (per reati competenti 231) CdA
2.	Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione	CdA, Direttore Generale RUP (nel caso in cui si tratti di una visita ispettiva inerente ad una procedura finanziata) Servizio Contabilità e Finanza
3.	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	Direttore Generale CdA Affari Generali e del Contenzioso

### **3. Il sistema in linea generale**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- a. le Procedure Operative interne, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa, il sistema di controllo della gestione, le prassi consolidate;
- b. il Codice Etico;
- c. Piano Triennale prevenzione, corruzione e trasparenza 2025/2027;
- d. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### **4. Principi generali di comportamento**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di Service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata (art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001)

È fatto, in specifico, esplicito divieto di esercitare - anche per interposta persona - qualsiasi forma di pressione, violenza o minaccia e promettere, o offrire denaro o altra utilità, al fine di indurre chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci. Inoltre, è vietato adottare, anche per interposta persona, qualsiasi comportamento potenzialmente idoneo a intralciare deviare o eludere le investigazioni dell'Autorità, in relazione alla commissione di un reato.

### **5. Il sistema di controllo specifico**

Il sistema di controllo specifico adottato dal Consorzio si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Piano Triennale prevenzione, corruzione e trasparenza 2025/2027;
- Procedure Operative interne.

## SEZIONE VI

### REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

#### 1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 589 c.p. - Omicidio colposo**

*“1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

*4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Consorzio A.S.I. Bari**

#### **Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose**

*1. “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Consorzio A.S.I. Bari**

**2. Ambito di applicazione**

Il presente protocollo si applica a tutte le attività del Consorzio ASI Bari, tenendo conto che l'organizzazione svolge prevalentemente attività di tipo amministrativo e gestionale in uffici, con limitate attività esterne di ispezione e sopralluogo presso siti di soggetti terzi (consorziati, fornitori o cantieri). La valutazione dei rischi e le misure di prevenzione adottate sono quindi proporzionate alla modesta esposizione al rischio infortunistico tipica delle attività d'ufficio, con particolare attenzione ai rischi legati all'uso dei videoterminali, agli spostamenti e agli accessi a siti non gestiti direttamente dal Consorzio ASI Bari.

**3. Attività e processi sensibili**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Datore di Lavoro (Presidente), RSPP, RLS
2	Attività di ispezione o sopralluogo presso terzi	Dipendenti incaricati, RSPP, Preposti
3	Gestione emergenze, primo soccorso e manutenzione uffici	Datore di Lavoro, Addetti emergenze e primo soccorso
4	Formazione e informazione del personale	Datore di Lavoro, RSPP

**4. Rischi principali**

Rischio	Descrizione	Misure di prevenzione	Responsabile
Cadute o urti accidentali	Spostamenti nei locali d'ufficio o presso sedi esterne	Ordine e pulizia, segnaletica, scarpe adeguate, formazione	RSPP
Rischi da videoterminale	Posture scorrette, affaticamento visivo	Postazioni ergonomiche, pause periodiche, sorveglianza sanitaria	Datore di Lavoro
Rischi da trasferta o sopralluogo	Incidenti stradali, cadute in aree non presidiate	Formazione, DPI se necessario, schede di sicurezza del sito ospitante	Datore di Lavoro / Dipendente

Stress lavoro-correlato	Sovraccarichi o disorganizzazione del lavoro	Monitoraggio clima interno, riunioni periodiche	RSPP
-------------------------	--	---	------

## 5. Misure di prevenzione e controllo

Il Consorzio ASI Bari ha adottato un sistema di gestione conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, che prevede:

- Redazione e aggiornamento periodico del DVR;
- Nomina delle figure della prevenzione (Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente se necessario);
- Formazione, informazione e addestramento del personale;
- Gestione degli interventi presso terzi con verifica preventiva dei rischi interferenziali (DUVRI);
- Monitoraggio delle attività di sicurezza;
- Sistema disciplinare per il mancato rispetto delle misure di sicurezza;
- Audit interni periodici.

## 6. DVR e il DUVRI

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta il principale strumento di pianificazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consorzio. Esso è aggiornato periodicamente e in occasione di modifiche significative nelle attività, nelle attrezzature o negli ambienti di lavoro. In caso di interventi presso terzi, il Consorzio ASI Bari adotta e aggiorna il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in conformità all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, solo in caso vi siano lavori da svolgere presso la sede consortile.

## 7. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) vigila sull'attuazione del presente Modello in materia di sicurezza sul lavoro, verificando che le procedure adottate siano coerenti con il DVR e il DUVRI e che le attività di formazione e controllo siano regolarmente eseguite. L'OdV riceve periodicamente report dal Datore di Lavoro e dal RSPP, valuta eventuali incidenti o quasi incidenti e segnala al Consiglio di Amministrazione eventuali criticità.

## 8. Sistema di controllo specifico

Le figure coinvolte nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono tenute ad osservare le previsioni di leggi esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché le modalità organizzative ed operative riportate all'interno della documentazione aziendale.

È fatto obbligo alle figure designate di garantire il costante aggiornamento della documentazione rilevante, nonché un adeguato livello di sensibilizzazione e formazione ai lavoratori al fine di prevenire i rischi connessi alle attività produttive.

Il principale documento organizzativo adottato dal Consorzio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Le linee d'azione generali devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della

sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un “sistema di prevenzione e protezione”. Tutte le aree aziendali devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualunque modifica degli assetti esistenti, compresi gli interventi sulle infrastrutture degli ambienti di lavoro.

Il sistema di controllo specifico adottato dal Consorzio si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Procedure Operative interne.

# SEZIONE VII

## REATI AMBIENTALI

### 1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale**

*1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio in considerazione dell'attività affidata ad ASI SpA**

#### **Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale**

*1. “Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

*1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*

*2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*

*3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio in considerazione dell'attività affidata ad ASI SpA**

#### **Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente**

*1. “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio in considerazione dell'attività affidata ad ASI SpA**

**Art. 452-sexies c.p. (come modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025)-  
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile**

**Art. 452 -septies c.p. [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025] – Impedimento del controllo**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza igienico-sanitaria, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Questo reato entra nel catalogo dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

L'Ente, con il DL 116/2025, è sanzionabile se la condotta di impedimento è commessa da soggetti apicali o sottoposti nel suo interesse o vantaggio (ad esempio, per occultare irregolarità nello smaltimento rifiuti ed evitare sanzioni più gravi).

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio**

**Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti**

1. “Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. “Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate”.

3. “Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio**

**Art. 452-terdecies c.p. [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025] - Omessa bonifica**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.

**Il reato è potenzialmente rilevante con riferimento alle proprietà/terreni del Consorzio**

**Art. 727-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025] - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile per il Consorzio**

**Art. 733-bis c.p. [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025] - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro”.

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile per il Consorzio**

**D.Lgs. 152/06, art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili - Sanzioni penali**

1. “Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro”.

2. *“Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni”.*

3. *“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni”.*

4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo 131 è punito con la pena di cui al comma “3.*

5. *“Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

6. *“Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma”.*

7. *“Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.*

8. *“Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale”.*

9. *“Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 137, comma “1.*

10. *“Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 84, comma 4, ovvero dell’articolo 85, comma 2, è punito con l’ammenda da millecinquecento euro a quindicimila”.*

11. *“ Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni”.*

12. *“Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell’articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 87, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro”.*

13. *“Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai*

sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

14. “Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio (ad eccezione dei commi 13 e 14) con riferimento alle convenzioni sottoscritte con ASI SpA**

**Art. 255-bis D.Lgs. n.152/2006, [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025] - Abbandono di rifiuti in casi particolari**

1. “Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività e la condotta del Consorzio**

**Art. 255-ter D.Lgs. n.152/2006 [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025] - Abbandono di rifiuti pericolosi**

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità,

anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi”.

### **Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio**

#### **D. Lgs n.152/2006, art. 256 [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025] - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

1. “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni”.

1-bis. “La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:  
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. “Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. “Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato”.

3. “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”.

3-bis. “La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

*Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni”.*

*3-ter. “Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.*

*4. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)”.*

*5. “Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*

*6. “Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.*

*7. “Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro”.*

*8. “I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'[articolo 234](#) che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi”.*

*9. “Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.*

#### **Il reato non è applicabile con riferimento alle attività del Consorzio**

#### **D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025] - Combustione illecita di rifiuti**

*1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.*

*2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione*

della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato”.

### **Il reato non è applicabile per le attività del Consorzio**

#### **D.Lgs. 152/06, art. 257 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee**

1. “Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della

pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

#### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività concesse dal Consorzio ASI ad ASI SPA**

#### **D. Lgs n.152/2006, art. 258 [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025] - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

1. “I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

2. “Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore”.

3. “Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione”.

#### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio**

#### **D.Lgs. 152/06, art. 259 [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025] - Spedizione illegale di rifiuti**

1. “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

2. “Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

**Sulla base delle informazioni raccolte, il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio**

**Art. 259-bis D.Lgs. n.152/2006 [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025] - Aggravante dell'attività d'impresa**

*Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

**Art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025] - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

*1. "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni."*

*2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*3. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:*

*a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

*b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

*4. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*

*5. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*6. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".*

**Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio**

**D.Lgs. 152/06, art. 260-bis - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)**

*1. "I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a*

*novantatremila euro.*

*2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*

*3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

*4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.*

*5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.*

*7. "Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti."*

*8. "Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati."*

*9. "Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi."*

**La soppressione del SISTRI, disposta dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12) a partire dal 1° gennaio 2019, ha comportato la non applicabilità delle sole sanzioni penali e amministrative direttamente collegate al mancato o irregolare funzionamento del sistema SISTRI. Tuttavia, si precisa che non sono decaduti gli obblighi generali di tracciabilità dei rifiuti e i relativi reati, come chiarito dalla giurisprudenza.**

**In ogni caso, sulla base delle informazioni fornite, il Consorzio ASI non rientra tra i soggetti obbligati**

#### **D.Lgs. 152/06, art. 279 - Sanzioni**

*5. “Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”*

#### **D.Lgs. 202/07, Art. 8 - Inquinamento provocato da navi - Inquinamento doloso**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

*Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile**

#### **D.Lgs. 202/07, Art. 9 - Inquinamento colposo**

*1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”*

**Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile**

In sintesi, le famiglie di reati ambientali previsti dal Decreto sono le seguenti:

- danneggiamento di specie e habitat protetti: uccisione, cattura, distruzione, prelievo o detenzione

- di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette e distruzione o deterioramento significativo di un habitat all'interno di un sito protetto;
- mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano scarichi idrici; esercizio di scarichi senza autorizzazione, superamento dei limiti allo scarico, inadempimento prescrizioni autorizzative;
  - mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione rifiuti (trasporto, smaltimento, recupero): esercizio di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, traffico illecito di rifiuti, inadempimento prescrizioni normative;
  - mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano emissioni in atmosfera: superamento dei valori limite di qualità dell'aria dovuto al superamento dei limiti di emissione;
  - mancato rispetto delle procedure di comunicazione e dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee;
  - versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi;
  - commercio internazionale di specie animali e vegetali e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi;
  - produzione, consumo, importazione esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive per l'ozono atmosferico.

## **2. Ambito di applicazione**

La presente Sezione Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di tutela dell'ambiente. Essa è calibrata in relazione alle specifiche attività del Consorzio ASI Bari, che ha affidato la gestione degli impianti e delle reti idrico-fognarie alla ASI Spa a seguito di formale convenzione. Quest'ultima provvede alla gestione e alla manutenzione di tutte le reti idrico-fognarie consortili. La ASI Spa affida a sua volta a soggetti qualificati esterni la manutenzione degli impianti.

Ulteriori rischi residui riguardano la produzione e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle ordinarie attività di ufficio.

Il Consorzio non gestisce né movimentati rifiuti, e quindi non incombono negli obblighi documentali sopra riportati. (registro carico/scarico, FIR).

Il DL 116/2025 e la Legge n. 147/2025 hanno inasprito le sanzioni e colpiscono la violazione delle procedure di tracciabilità, inclusa la gestione tramite il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Anche la gestione errata di rifiuti non pericolosi comporta sanzioni amministrative, mentre per i rifiuti pericolosi le conseguenze penali e amministrative sono molto più severe.

La presente Sezione si applica a tutte le attività del Consorzio ASI Bari che possono avere un impatto sull'ambiente, dirette o indirette, con particolare riferimento a:

- la vigilanza sulla gestione e manutenzione degli impianti idrico-fognanti;
- la vigilanza contrattuale e documentale sulle attività ambientali affidate alla società ASI S.p.A.;
- la corretta gestione dei rifiuti prodotti negli uffici e nelle sedi operative del Consorzio ASI S.p.A. Verifica della corretta tenuta dei registri rifiuti (se obbligato);

### 3. Attività e processi sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Controllo su gestione degli impianti idrico-fognanti svolta da ASI SpA	Datore di Lavoro, Responsabile Tecnico, Società esterna convenzionata
2	Vigilanza contrattuale sulle attività ambientali affidate alla società ASI S.p.A.	Direzione, Ufficio Tecnico
3	Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti negli uffici (carta, toner, rifiuti urbani)	Ufficio Amministrativo, Direzione
4	Monitoraggio delle conformità normative ambientali e degli adempimenti periodici (registri rifiuti, convenzioni etc)	Ufficio Tecnico, Direzione

### 4. Principali rischi ambientali

Rischio	Descrizione	Misure di prevenzione	Responsabile
Rischi da malfunzionamento rete fognante	Possibili sversamenti, intasamenti o fuoriuscite che possano inquinare suolo o acque superficiali	Manutenzione periodica, convenzioni con gestori qualificati, ispezioni periodiche	ASI SpA Responsabile Tecnico del Consorzio ASI che fa di riferimento con ASI SpA
Rischi connessi a carenze nei controlli sul gestore ASI S.p.A. compresa la vigilanza documentale	Inosservanza di prescrizioni ambientali da parte della società affidataria	Vigilanza contrattuale, clausole ambientali, audit e verifiche documentali	ASI SpA Responsabile Tecnico del Consorzio ASI che fa di riferimento con ASI SpA
Gestione impropria dei rifiuti d'ufficio	Errato smaltimento di toner, carta, RAEE o rifiuti assimilabili agli urbani	Conferimento a soggetti autorizzati, raccolta differenziata interna, tracciabilità dei formulari	Ufficio Amministrativo

### 5. Misure di prevenzione e controllo

Il Consorzio ASI Bari ha adottato un sistema di gestione e controllo che integra le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, finalizzato a garantire il rispetto delle normative ambientali vigenti e a prevenire comportamenti potenzialmente illeciti. Le principali misure adottate sono le seguenti:

- Affidamento/convenzione ad/ ASI S.p.A. della gestione degli impianti e delle reti idrico fognarie con specifiche clausole contrattuali di responsabilità ambientale;

- Verifica del monitoraggio periodico dei parametri di scarico e manutenzioni programmate effettuate da ASI Spa;
- Formazione del personale interno (Amministrativo) sulle corrette procedure di raccolta e smaltimento rifiuti di ufficio;
- Sistema disciplinare per il mancato rispetto delle misure ambientali;
- Audit interni e segnalazioni all'OdV in caso di non conformità ambientali.

## **6. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza (OdV) verifica l'efficace attuazione del presente Modello in materia ambientale, valutando la coerenza tra gli adempimenti contrattuali, i controlli effettuati dal Consorzio ASI Bari e le disposizioni del D.Lgs. 152/2006. L'OdV riceve periodicamente relazioni dal RSPP, dal Responsabile Tecnico e dal consulente ambientale, e monitora l'attuazione delle azioni correttive in caso di segnalazioni di non conformità.

## **7. Principi generali di comportamento**

Il Consorzio dovrà adottare specifiche modalità per la formazione e il controllo sulla gestione affidata ad ASI SPA delle aree ambientali definite a rischio. La relativa documentazione dovrà essere costantemente aggiornata da parte dei soggetti responsabili.

Nello svolgimento delle attività sensibili il Consorzio A.S.I. Bari, in generale:

- ✓ Dovrà effettuare una valutazione sul processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- ✓ Dovrà consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- ✓ Dovrà prevedere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e i controlli interni.

Il sistema di controllo specifico adottato dal Consorzio si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Procedure operative interne;
- Rispetto delle norme nazionali e regionali.

# SEZIONE VIII

## REATI TRIBUTARI

### 1. Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020], che si possono raggruppare in due tipologie di delitti, corrispondenti ad otto distinte fattispecie criminose.

Il d.lgs. 156/2022, concentrando l'attenzione sul diritto penale tributario, ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 6 del d.lgs. 74/2000 (in materia di tentata dichiarazione fraudolenta o infedele) e 25-*quinqüesdecies* del d.lgs. 231/2001 (in tema di illecito amministrativo dell'ente per reati tributari) con l'obiettivo di rendere l'ordinamento italiano maggiormente conforme alle disposizioni europee in materia di contrasto all'evasione dell'IVA.

In particolare l'art. 25-*quinqüesdecies* del decreto n. 231 del 2001 è stato modificato al comma 1-bis dal D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022, il quale ha rimodulato il concetto degli illeciti fiscali commessi a livello transfrontaliero, specificando che la responsabilità dell'ente si configura laddove tali reati “*siano stati commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegna o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro*”.

#### **Art. 2, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti-**

1. *“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

2. *Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”*

Esempio di condotta penalmente rilevante:

- Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: c'è un'operazione commerciale sottostante ma il fornitore “apparente” è diverso da quello effettivo;
- Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: fatture non sorrette da una operazione commerciale sottostante: servizi inesistenti (operazione solo cartolare).

**Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio**

### **Art. 3, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

*1. “Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*1. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”*

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

### **Il reato è altamente rilevante per le attività del Consorzio**

### **Art. 4, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele**

*“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi*

*attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."*

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), punisce il soggetto che, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro;

entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta. Non sono quindi penalmente rilevanti le condotte alle quali consegue il superamento della soglia di punibilità sommando gli importi delle due tipologie di imposte evase.

Quest'ultima specificazione, che tiene conto del sistema della dichiarazione unica, esclude la sommatoria tra evasione concernente le imposte sui redditi ed evasione concernente l'imposta sul valore aggiunto; al tempo stesso, però, rende rilevante il superamento del limite anche quando si sia verificato in rapporto ad una soltanto delle imposte considerate.

Il perfezionamento della fattispecie illecita in commento si realizza, dunque, mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore.

### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio.**

#### **Art. 5, D.Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione**

*"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*1. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."*

L'omessa dichiarazione è un reato, previsto dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000, che prevede due fattispecie criminose, punendo:

- a) con la prima (comma 1, dell'art. 5 in commento), chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;
- b) con la seconda (comma 1-bis, dell'art. 5 in commento), chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Rispetto al delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, la soglia di punibilità è più bassa, essendo sufficiente che l'imposta evasa (relativamente ad un'imposta) superi euro cinquantamila.

Inoltre, ai sensi de ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000, sono escluse dalla previsione penale:

- a) le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza;
- b) le dichiarazioni non sottoscritte da persona legittimata o non redatte su stampati conformi a quelli ministeriali prescritti.

### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio.**

#### **Art. 8, D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*1. "È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti."*

*2. "Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."*

Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, è reato istantaneo che si consuma:

- nel momento di emissione della fattura ovvero,
- ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio**

#### **Art. 10, D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili**

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."*

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi in cui il fatto costituisca più grave reato (come ad esempio, nel caso di bancarotta fraudolenta, o bancarotta semplice, etc..) punisce

chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997. In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile.

La condotta di occultamento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000, consiste, dunque, nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova. Al contrario, il reato non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio**

#### **Art. 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000 [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024] – Indebita compensazione**

*1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

*2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito. Compensazione indebita".*

La norma in commento prevede due fattispecie criminose, punendo, tutti i soggetti che non versano le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, rispettivamente:

- a) crediti non spettanti (fattispecie disciplinata dal comma 1, dell'art. in commento);
- b) crediti inesistenti (fattispecie disciplinata dal comma 2, dell'art. in commento).

Per il perfezionamento delle fattispecie criminose in commento non basta il mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stessi risulti giustificato dalla compensazione tra i debiti ed i crediti verso l'Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano.

In questo senso è possibile sottolineare come, per le fattispecie in commento, è la compensazione che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato dell'art. 10-*quater* quater del D.Lgs. n. 74/2000 rispetto alle distinte fattispecie di omesso versamento di imposte e/o ritenute.

In forza di ciò, la fattispecie di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta ingannevole del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

Detto altrimenti, la fattispecie ex art. 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000 si perfeziona nel momento in cui viene presentato il modello F24 - con "saldo ridotto e/o a zero" - e non invece il termine entro cui presentare la dichiarazione dei redditi.

### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio.**

#### **Art. 11, D.Lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”*

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti dispositivi:

- simulati o fraudolenti, volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria;
- i quali, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.

### **Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio**

#### **2. Attività sensibili**

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati tributari, che il Consorzio ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Selezione e gestione fornitori di beni, servizi e lavori, gestione degli acquisti, delle consulenze e delle prestazioni professionali	Direttore Generale Servizi Affari Generali e del Contenzioso RUP Servizio Contabilità e Finanza CdA
2.	Gestione gare per opere pubbliche, servizi e forniture	Struttura MOP RUP nominato di volta in volta CdA
3.	Selezione e gestione fornitori, gestione degli acquisti (fuori dall'ambito di competenza dell'Ufficio Economato)	CdA Direttore Generale RUP Servizio Contabilità e Finanza
4.	Gestione delle risorse finanziarie	Direttore Generale Servizio Contabilità e Finanza CdA
5.	Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria	Servizio Contabilità e Finanza Direttore Generale CdA
6.	Gestione sociale: gestione dei conferimenti, utili, delle riserve, operazioni sulla partecipazione e sul capitale	CdA Assemblea dei Soci
7.	Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali in genere	Servizio Contabilità e Finanza Direttore Generale CdA Consulenti esterni

### 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali, i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- ✓ Procedure Operative interne e le prassi consolidate;
- ✓ il Codice Etico;
- ✓ in generale, la normativa italiana e straniera applicabile, nonché europea, in materia di adempimenti fiscali, ivi comprese le circolari delle autorità pubbliche (ad es.: Agenzia delle Entrate).

#### **4. Principi generali di comportamento**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

É fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, coerentemente con i principi del Codice Etico, in particolare di:

- a. avviare e/o proseguire rapporti commerciali con soggetti dei quali non sia possibile accertare l'identità e la regolare operatività;
- b. effettuare operazioni commerciali e trasferimenti di denaro non supportati dalla necessaria documentazione contabile;
- c. emettere documentazione contabile in assenza di un riscontro fattuale di trasferimenti di denaro;
- d. occultare o distruggere documenti contabili.

#### **5. Principi procedurali generalmente applicabili e principi procedurali specifici**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi i principi procedurali di seguito indicati, oltre alle regole e principi generali dettati dal presente Modello. I principi procedurali qui di seguito descritti devono essere rispettati sia nell'esplicazione dell'attività in territorio italiano, sia all'estero.

In particolare:

- e. adozione di un adeguato sistema amministrativo-contabile: eventuale perfezionamento del sistema esistente al fine di migliorare la *tax governance* e prevenire la commissione di reati di natura fiscale;
- i. adozione di un adeguato sistema gestionale;
  - ii. valutazione del rischio fiscale del Consorzio, anche mediante professionalità interne o in *outsourcing*, al fine di evidenziare criticità sul versante fiscale e apportare le misure correttive idonee;
  - iii. adozione di procedure di scelta del contraente (selezione fornitori) con metodi trasparenti, al fine di prevenire l'instaurazione di rapporti contrattuali fittizi, a garanzia della regolarità fiscale, anche in ottica di semplificazione della valutazione ex post della buona fede nei rapporti commerciali della Società. Tali procedure dovranno prevedere: i) una fase di accertamento dell'effettiva esistenza del Consorzio partner (mediante, ad esempio, verifiche in Camera di Commercio; ii) una fase di accertamento della qualifica dei rappresentanti delle società partner;
- iv. adozione di procedure di confronto dei preventivi ricevuti in fase precontrattuale;
  - v. adozione di procedure relative alla conclusione del contratto che prevedano: i) la definizione delle modalità e i parametri per la determinazione del prezzo; ii) la valutazione della congruità ai riferimenti di mercato e l'eventuale approfondimento delle motivazioni sottostanti ad importanti scostamenti dai prezzi di mercato; iii) la conservazione della documentazione contabile a supporto delle operazioni commerciali;
  - vi. i contratti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati nel rispetto della segregazione dei

- compiti e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- vii. i contratti devono contenere clausole standard, definite di comune accordo con l'OdV, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
  - viii. nei contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con la quale si afferma di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte del Consorzio in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001, nonché apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
  - ix. adozione di procedure volte a regolare l'esecuzione dei pagamenti che prevedano anche la preventiva individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse finanziarie;
  - x. sistema di approvazione delle operazioni commerciali basato su più livelli autorizzativi, al fine di impedire iniziative individuali volte alla stipula di contratti fittizi allo scopo, ad esempio, di emettere di fatture false;
  - xi. verifica, anche mediante controlli a campione, della congruità qualitativa e quantitativa dei beni e/o servizi forniti rispetto al prezzo e verifica della corrispondenza dello stesso con quanto indicato nei documenti contabili;
  - xii. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di autorizzazione delle operazioni commerciali, pagamento di fatture, emissione delle fatture, ecc. devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie (c.d. flussi informativi ad evento);
  - xiii. tracciabilità delle operazioni, al fine dell'accertamento della corrispondenza tra emissione di documenti contabili ed effettiva uscita monetaria;
  - xiv. proceduralizzazione degli adempimenti relativi ad imposte sui redditi e IVA;
  - xv. alle ispezioni tributarie devono partecipare solo i soggetti istituzionalmente preposti o quelli a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali;
    - xvi. istituzione di specifici flussi informativi (c.d. periodici) verso l'OdV, che permettano di monitorare gli adempimenti fiscali, le ispezioni tributarie e la regolarità delle operazioni economiche, anche approfondendo, ove necessario, le anomalie e criticità rilevate;
  - xvii. previsione di rapporti di interscambio informativo tra OdV e Collegio revisori dei conti;
    - xviii. previsione di idonea attività di formazione del personale, al fine i) del contenimento di comportamenti "superficiali" che non permettano di individuare a priori rapporti commerciali a rischio; ii) della consapevolezza circa conseguenze del proprio volontario comportamento;
    - xix. previsione di misure preventive e di controllo rafforzate per casi ad alto rischio fiscale e maggiormente rilevanti;
  - xx. adozione di cautele volte al monitoraggio delle sponsorizzazioni.

## **6. Il sistema di controllo specifico**

Il sistema di controllo specifico adottato dal Consorzio si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Procedure Operative interne;
- Piano triennale della Trasparenza e corruzione 2025/2027.

## SEZIONE IX

### REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

#### 1. Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*octies. I* del Decreto e, segnatamente:

#### **Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

*“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.”*

N.B.: Il reato si può configurare anche se lo strumento di pagamento è utilizzato da un terzo con il consenso del titolare.

***Il reato è potenzialmente rilevante per le attività del Consorzio ASI Bari***

#### **Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico- costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.”*

***Il reato è scarsamente rilevante per le attività del Consorzio ASI Bari***

## 2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1.	Selezione e gestione fornitori, gestione degli acquisti, delle consulenze e delle prestazioni professionali	CdA Direttore Generale RUP Servizio Contabilità e Finanza
2.	Gestione delle risorse finanziarie	Direttore Generale Presidente del CdA Servizio Contabilità e Finanza
3.	Gestione delle risorse informatiche e software aziendali	Amministratore di Sistema

## 3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali, i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- a. le Procedure Operative interne e le prassi consolidate, con riferimento ai sistemi amministrativo-contabili, gestionali nonché ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business;
- b. il Codice Etico;
- c. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile, nonché europea, in materia di adempimenti fiscali, ivi comprese le circolari delle autorità pubbliche (ad es.: Agenzia delle Entrate).

## 4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001).

## 5. Principi procedurali generalmente applicabili e principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi i principi procedurali di seguito indicati, oltre alle regole e principi generali dettati dal presente Modello. I principi procedurali qui di seguito descritti devono essere rispettati sia nell'esplicazione dell'attività in territorio italiano, sia all'estero.

In particolare:

- d. adozione di un adeguato sistema di monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti di pagamento eventuale perfezionamento del sistema esistente al fine di prevenire utilizzi non standardizzati;

- e. adozione di un adeguato sistema gestionale;
- f. ricognizione degli strumenti di pagamento digitali adottati dal Consorzio (quali ad esempio applicazioni su telefoni cellulari);
- g. ricognizione delle carte di credito assegnate al personale dipendente;
- h. adozione di opportuni presidi per l'utilizzo di detti strumenti di pagamento;
- i. eventuale approfondimento degli strumenti e modalità con cui si procede ad investimenti finanziari;
- j. predisposizione di apposite clausole contrattuali in caso di collaborazione con soggetti esterni aventi ad oggetto il rispetto della normativa sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di pagamento diversi dai contanti;
- k. l'autorizzazione da parte di adeguati livelli autorizzativi di tutti i pagamenti da effettuare, a fronte delle disposizioni di pagamento predisposte in remote banking da parte del responsabile dell'area coinvolta.

## **6. Il sistema di controllo specifico**

Il sistema di controllo specifico adottato dal Consorzio si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Procedure Operative interne;
- Piano triennale della Trasparenza e corruzione 2025/2027.



# CONSORZIO A.S.I. BARI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

## Allegato 3

### CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Edizione aggiornata al 27/01/2026

**Approvata con delibera di CdA n. 40 del 24/02/2026**



## Sommario

<b>CONSORZIO A.S.I. BARI</b> .....	1
<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> .....	1
1 Introduzione.....	3
2 Adozione del Codice Etico e suoi destinatari.....	3
3 I nostri Valori.....	4
4 Regole di condotta .....	6
4.1 Collaboratori.....	6
4.2 Soci.....	13
4.3 Clienti /utenti e qualità del servizio.....	13
4.4 Fornitori di beni e servizi.....	14
4.5 Pubblica Amministrazione .....	15
4.6 Autorità Pubbliche di Vigilanza.....	15
4.7 Forze politiche, associazioni sindacali e altre associazioni portatrici di interesse.....	16
4.8 Mass-media.....	16
4.9 Ambiente .....	17
4.10 Autorità Giudiziaria .....	17
5 Modalità di attuazione e programma di vigilanza .....	17
6 Disposizioni finali .....	18



## 1 Introduzione

Il presente documento, denominato “**Codice Etico e di Comportamento**” (di seguito, anche “**Codice**”) è un documento ufficiale che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dal CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI (di seguito, anche “**Consorzio**”). Inoltre, esso regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che il **Consorzio** assume espressamente nei confronti di coloro con i quali interagisce nello svolgimento della propria attività.

Il Codice ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nel **Consorzio** i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001.

Esso è parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai fini del citato decreto.

Il Codice, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dal **Consorzio**, deve considerarsi parte integrante del Modello Organizzativo di Gestione e controllo ai fini del citato decreto e dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell’art. 2104 cod. civ.

La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dal **Consorzio** ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della L. 300/1970 e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati al **Consorzio**.

Quanto ai collaboratori, ai consulenti e ai lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore del **Consorzio** e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione del presente Codice ovvero di un estratto di esso, o, comunque, l’adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano una *conditio sine qua non* della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra il **Consorzio** e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della **Consorzio** dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

## 2 Adozione del Codice Etico e suoi destinatari

Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del **Consorzio** ed è diretto agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai prestatori di lavoro, anche temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, ai procuratori ed a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto del **Consorzio** (di seguito, anche “**Destinatari del presente Codice**”).



I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettare i precetti del Codice che sarà messo loro a disposizione, secondo quanto qui di seguito specificato.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi aziendali, si impegna ad ispirarsi ai principi contenuti nel Codice.

Il vertice apicale del **Consorzio** si fa carico dell'effettiva attuazione del Codice e della diffusione dello stesso all'interno e all'esterno del **Consorzio**.

I dipendenti del **Consorzio**, oltre al rispetto di per sé dovuto alle normative vigenti e alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, si impegnano ad adeguare le modalità di prestazione dell'attività lavorativa alle finalità e alle disposizioni previste dal presente Codice; questo, tanto nei rapporti intra aziendali, quanto nei rapporti con soggetti esterni al **Consorzio** e, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con il **Consorzio** è rappresentata dal rispetto, da parte dei collaboratori e degli altri soggetti terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice. In tal senso al momento della stipula di contratti o di accordi con collaboratori o con altri soggetti terzi il **Consorzio** dota i suoi interlocutori del presente Codice Etico ovvero di un estratto significativo del presente Codice.

### **3 I nostri Valori**

#### ***Rispetto della persona***

Il **Consorzio** si impegna a rispettare i diritti, l'integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui si relaziona. La centralità della Persona si esprime in particolare attraverso la valorizzazione dei propri collaboratori (siano essi dipendenti o legati da altro rapporto di lavoro), l'attenzione rivolta ai bisogni e alle richieste dei clienti, la tutela e la trasparenza verso i soci, la correttezza e trasparenza della negoziazione verso i fornitori e la Pubblica Amministrazione, la partecipazione attiva alla vita sociale.

Non sono tollerate e sono sanzionate le richieste, accompagnate da minacce o altre violenze, volte ad indurre Amministratori, dipendenti e collaboratori esterni ad agire contro la Legge ed il Codice Etico.

#### ***Equità (imparzialità e solidarietà)***

Nei rapporti con i portatori di interesse, nei contatti con la Collettività e la Pubblica Amministrazione, nelle comunicazioni ai soci, nella gestione del personale e nell'organizzazione del lavoro, nella selezione e gestione dei fornitori, Il **Consorzio** evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alla religione dei suoi interlocutori.

Il **Consorzio** si impegna, in sintesi, ad operare in modo equo e imparziale, adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori con cui entra in contatto, pur nelle differenti forme di relazione e comunicazione richiesta dalla natura e dal ruolo istituzionale degli interlocutori.

Di fronte a situazioni di svantaggio (stato di bisogno, handicap) la solidarietà è l'indirizzo che garantisce l'equità di trattamento.



### ***Onestà e correttezza***

Il **Consorzio** è costantemente impegnato a rispettare tutte le prescrizioni normative e a sviluppare programmi e procedure che ne garantiscano l'applicazione e il controllo.

Nell'ambito della loro attività professionale, gli Amministratori, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori del **Consorzio** sono tenuti a rispettare con diligenza la Normativa vigente, il Codice Etico, i regolamenti e le disposizioni interne. In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio del **Consorzio** può giustificare una condotta non onesta.

### ***Efficacia ed efficienza***

Il **Consorzio** si impegna a migliorare costantemente l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, attraverso la predisposizione e il rispetto di piani per il miglioramento della qualità del servizio e tramite l'adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative volte a coniugare la soddisfazione delle esigenze del territorio servito e delle sue comunità con l'efficienza ed economicità della gestione.

Tali principi implicano che ciascun destinatario del codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della missione aziendale, alla collaborazione con i colleghi ed al perseguimento degli scopi e degli obiettivi aziendali.

### ***Trasparenza***

Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione ed alla chiarezza della comunicazione sia all'esterno che all'interno dell'Azienda.

Gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni del **Consorzio** si impegnano a fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno (Authority, mercato, utenti) che all'interno dell'Ente.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e semplice, di norma fornite tramite comunicazione scritta.

Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti dei clienti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una comunicazione sia verbale che scritta, costante e tempestiva, chiara ed esauriente, entro i tempi di risposta prefissati.

### ***Riservatezza***

Il **Consorzio** assicura la riservatezza dei dati personali e sensibili in proprio possesso, in conformità alla normativa vigente (Legge n. 196/03). Ad Amministratori, dipendenti e collaboratori esterni del **Consorzio** è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria mansione o dei compiti assegnati.

### **Responsabilità sociale**

Il **Consorzio** opera tenendo conto dei bisogni della collettività, contribuendo allo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità in cui opera.

### **Opposizione alle attività criminose**

Il **Consorzio** si impegna a collaborare con istituzioni e autorità di controllo, per contribuire alla lotta al crimine, con particolare riguardo al contrasto di fenomeni di riciclaggio dei proventi legati ad attività illecite, finanziamento di attività terroristiche e più in generale dei pericoli di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali.



### Tutela della personalità individuale

Il **Consorzio** sostiene e rispetta i diritti umani, in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU. Il **Consorzio** riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile.

## 4 Regole di condotta

Le regole di condotta contenute nella presente sezione hanno lo scopo di indicare i comportamenti da osservare nello svolgimento delle varie attività aziendali in conformità ai valori cui si ispira il presente Codice.

Tali regole sono suddivise in relazione ai soggetti con i quali il **Consorzio** si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.

### 4.1 Collaboratori

#### *Condotta corretta e trasparente*

I collaboratori (intesi come gli amministratori, i dipendenti e coloro i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano sotto la direzione o vigilanza del **Consorzio**) devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria funzione, contribuendo così all'efficacia del sistema di controllo interno, a tutela del valore del **Consorzio**.

Nel rispetto delle norme di legge, i collaboratori devono mantenere un comportamento improntato a disponibilità nei confronti dei soci, degli altri organi sociali e delle autorità di vigilanza.

#### *Selezione, valorizzazione e formazione del personale*

Il **Consorzio** riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. Pertanto nella fase di selezione, di assunzione e di avanzamento di carriera del personale, il **Consorzio** effettua valutazioni esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti e a considerazioni di merito trasparenti e verificabili, in coerenza con le procedure definite. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei dipendenti.

Il **Consorzio**, nell'ambito dei processi di selezione del personale, non compie alcuna discriminazione, diretta o indiretta, fondata su ragioni di carattere sindacale, politico, religioso, razziale, di lingua o di sesso.

Il **Consorzio**, nell'ambito dei processi di formazione del personale provvede ad istituire corsi di formazione ai quali devono partecipare obbligatoriamente i dipendenti selezionati. Tali corsi sono rivolti a fornire al personale una corretta e dettagliata informazione su particolari aree sensibili quali a mero titolo esemplificativo con riferimento alla sicurezza sul lavoro: la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli incendi; e inoltre l'uso dei videoterminali e di altre apparecchiature elettroniche etc.

Il **Consorzio** consegna a tutti dipendenti tutta la documentazione necessaria a formare il personale



sulle tematiche sensibili ed aventi particolare rilievo.

### ***Sicurezza dei lavoratori e Ambiente di lavoro***

Il **Consorzio** considera la tutela della sicurezza dei lavoratori di pari dignità rispetto ai servizi resi. Tutti i collaboratori sono tenuti, nell'ambito delle proprie attività, a considerare gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro con la medesima applicazione ed intensità.

Obiettivi primari del **Consorzio** sono quindi la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni e delle comunità interessate dalle stesse attività.

Le attività del **Consorzio** devono essere condotte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle direttive aziendali in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori e di sicurezza sul lavoro.

Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro deve essere un costante punto di riferimento nella gestione operativa degli obiettivi dell'ente.

I principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così individuati:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tutti i dipendenti sono coinvolti e quindi chiamati a rendersi parte attiva per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro e per preservare l'ambiente di lavoro.

I dipendenti, ciascuno nell'ambito delle proprie mansioni, prendono parte al processo di individuazione e prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, colleghi e terzi.

### ***Obblighi per tutti i dipendenti***

Ad ogni dipendente è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate, nonché delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione e che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

Il dipendente che abbia notizia di presunte condotte illecite è tenuto a comunicare le notizie di cui è in possesso in merito a tali condotte solo ai propri superiori, ovvero all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti hanno altresì l'obbligo di:

- a) astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;



- b) rivolgersi ai propri superiori, ovvero all'Organismo di Vigilanza, per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Codice o delle normative di riferimento;
- c) riferire tempestivamente ad almeno uno dei soggetti sopra indicati eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice;
- d) collaborare con il **Consorzio** in caso di eventuali indagini volte a verificare ed eventualmente sanzionare possibili violazioni.

### ***Ulteriori obblighi per i responsabili dei servizi***

Ogni Responsabile di Servizio ha l'obbligo di:

- a) curare l'osservanza del Codice da parte dei propri diretti sottoposti;
- b) rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;
- c) adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che le disposizioni contenute nel Codice costituiscono parte integrante della loro prestazione lavorativa;
- d) selezionare dipendenti e collaboratori che si impegnino a rispettare i principi presenti nel Codice;
- e) riferire tempestivamente al Direttore Generale ovvero all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni o esigenze da parte dei propri sottoposti.

L'inosservanza, da parte dei responsabili di Servizio, degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento.

### ***Efficacia esterna del Codice***

Chiunque, agendo in nome o per conto del **Consorzio**, entri in contatto con soggetti terzi con i quali il **Consorzio** intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuta ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- a) informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice;
- b) esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività;
- c) adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice o in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

### ***Uso dei beni aziendali***

Ciascun collaboratore è tenuto ad operare con diligenza a tutela dei beni aziendali, osservando comportamenti responsabili ed in linea con le politiche aziendali.

Ciascun collaboratore ha la responsabilità di custodire e preservare i beni del **Consorzio** che gli sono affidati nell'ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo appropriato e conforme all'interesse sociale, adottando comportamenti che ragionevolmente ne impediscano l'uso improprio da parte di terzi.

### ***Conflitto d'interessi***

Tutti i collaboratori devono assicurare che ogni decisione assunta nell'ambito delle proprie attività sia presa nell'interesse del **Consorzio**

Tutti i collaboratori (dipendenti, amministratori, dirigenti, etc.) sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisca o possa costituire, anche solo potenzialmente, un conflitto fra gli interessi individuali e quelli del **Consorzio** e, in ogni caso, dovranno conformarsi alle specifiche *polices* adottate dal **Consorzio** in materia.



I dipendenti e i collaboratori dovranno astenersi dal trarre vantaggio dalla propria posizione all'interno del **Consorzio** al fine di favorire se stessi o terzi a danno o a svantaggio del **Consorzio**. Ad ogni dipendente e collaboratore è fatto divieto di prendere parte, direttamente od indirettamente, a qualsivoglia titolo, ad iniziative commerciali che si pongono, anche solo potenzialmente, in situazione di concorrenza con del **Consorzio**, a meno che tale partecipazione non sia stata previamente comunicata al Consiglio di Amministrazione ed approvata dallo stesso, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

In ossequio al principio della massima trasparenza nei confronti degli “*stakeholders*” è fatto onere a ciascuno dei suddetti soggetti di usare il massimo rigore nella valutazione delle suddette situazioni.

Nell'ipotesi in cui siano individuate situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, sia interne che esterne all'attività aziendale, ciascun soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal porre in essere la condotta in conflitto dandone tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile per la prevenzione della corruzione, al quale compete la valutazione circa la sussistenza, caso per caso, di eventuali incompatibilità o situazioni di pregiudizio.

Inoltre, al fine di rendere concretamente attuabile tale obbligo da parte dei singoli dipendenti per la segnalazione di potenziali conflitti di interesse che possono verificarsi nell'espletamento delle attività amministrative, essi compileranno il predisposto modulo da inviare all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

In ogni caso saranno altresì attivati controlli a campione al fine di verificare l'assenza di effettivi conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nei processi a rischio e, se del caso, sarà previsto l'obbligo di astensione dei medesimi soggetti.

### ***Tutela del dipendente che segnala illeciti***

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile per la prevenzione della corruzione situazioni di illecito anche potenziale.

Per il dipendente che voglia segnalare i predetti illeciti commessi all'interno dei processi del Consorzio è assicurato un sistema di tutela e viene garantita, con apposite misure, la riservatezza e l'anonimato; nonché l'assenza di sanzioni, licenziamento, misure discriminatorie derivanti dalle eventuali denunce effettuate.

### ***Regalie e benefici***

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla **Consorzio**. Tale norma – che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine – concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.

Il **Consorzio** si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui intrattiene rapporti.

In ogni caso, l'offerta di regali da parte del **Consorzio** – salvo quelli di modico valore – deve avvenire conformemente alle regole di cui al presente articolo:



- a) l'offerta di regali ad esponenti della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, soggetti incaricati di pubblico servizio o pubblici funzionari è consentita nei limiti stabiliti dalla L. 190/2012 o dai Codici di Comportamento anticorruzione adottati dalla Pubblica Amministrazione cui l'esponente appartiene;
- b) i destinatari del presente codice non possono ricevere regali che siano di importo unitario superiore ad € 150,00;
- c) l'offerta di regali deve essere:
  - preventivamente comunicata al responsabile del servizio coinvolto;
  - espressamente approvata dal responsabile del servizio coinvolto, previa comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
  - documentata in modo adeguato, al fine di consentire le opportune verifiche.

### ***Trasparenza in ogni operazione e attività***

Ogni operazione e/o attività deve essere lecita, autorizzata, coerente, documentata, verificabile, in conformità al principio di tracciabilità ed alle procedure aziendali, secondo criteri di prudenza e a tutela degli interessi del **Consorzio**:

- le procedure aziendali devono consentire l'effettuazione di controlli sulle operazioni, sui processi autorizzativi e sull'esecuzione delle operazioni medesime;
- ogni collaboratore che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili appartenenti al **Consorzio**, deve fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

### ***Trasparenza della contabilità***

La contabilità del **Consorzio** risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno.

In particolare, i Destinatari del presente Codice si impegnano a collaborare affinché ogni operazione e transazione sia tempestivamente e correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché, se del caso, debitamente autorizzata e verificata.

I Destinatari del presente Codice sono altresì tenuti a conservare e a rendere disponibile, per ogni operazione o transazione effettuata, adeguata documentazione di supporto al fine di consentirne:

- a) l'accurata registrazione contabile;
- b) l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;
- c) l'agevole ricostruzione formale e cronologica;
- d) la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

I Destinatari del presente Codice che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o



trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore ovvero all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile Risorse Umane.

Il **Consorzio** promuove l'avvio di programmi di formazione e di aggiornamento al fine di rendere edotti i Destinatari del presente Codice in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento, prescrizioni interne, disposizioni delle associazioni di categoria) che presiedono alla formazione e alla gestione della documentazione contabile.

### ***Controlli interni***

Il **Consorzio** promuove ad ogni livello l'assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. Una positiva attitudine verso i controlli contribuisce in maniera significativa al miglioramento dell'efficienza aziendale.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti adottati dal **Consorzio** allo scopo di indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Ogni livello della struttura organizzativa ha il compito di concorrere alla realizzazione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente. Per tale ragione, conseguentemente, tutti i dipendenti del **Consorzio**, nell'ambito delle funzioni svolte e delle rispettive mansioni, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Il **Consorzio** assicura ai soci e agli altri organi societari titolari di potestà di controllo, nonché all'Organismo di Vigilanza, l'accesso ai dati, alla documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento della propria attività.

### ***Sistemi informatici***

Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza - atteggiamenti questi destinati a sorreggere ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto di lavoro - i Dipendenti ed i Collaboratori sono in ogni caso tenuti ad adottare le ulteriori regole interne di comportamento comune, dirette ad evitare comportamenti inopportuni e/o scorretti, che possano provocare danni al **Consorzio**, agli altri Dipendenti od ai terzi (quali fornitori, partner commerciali e finanziari, controparti negoziali, consulenti, appaltatori, prestatori d'opera e terzi in genere) che hanno rapporti con il **Consorzio**, nel rispetto delle disposizioni e/o indicazioni fornite dai servizi aziendali competenti: il tutto – comunque – nel rispetto della normativa della privacy e delle disposizioni relative al segreto d'ufficio.

Il personal computer (fisso o mobile) ed i sistemi di comunicazione mobile ed i relativi programmi e/o applicazioni affidati al Dipendente e/o al Collaboratore sono, come è noto, strumenti di lavoro e, pertanto, devono essere custoditi in modo adeguato con rispetto, da parte di ogni interessato, delle istruzioni impartite in applicazione di quanto previsto dalla normativa della privacy e del segreto d'ufficio nonché dai regolamenti interni per la tutela e la difesa del patrimonio aziendale, e con impegno a segnalare prontamente il furto, danneggiamento o smarrimento di tali strumenti al proprio superiore.

Inoltre ogni comunicazione (interna ed esterna), inviata o ricevuta, che interessi le attività sensibili alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o che abbia contenuti rilevanti o che



contenga impegni per il **Consorzio**, dovrà essere visionata e firmata, rispettivamente, dai soggetti responsabili, nei limiti delle deleghe e delle procure conferite.

Poiché in caso di violazioni di norme di natura legislativa, regolamentare e contrattuale, sia il **Consorzio**, sia il singolo Amministratore o Procuratore o Dipendente o Collaboratore sono perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, il **Consorzio** verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico, avvalendosi, se ritenuto necessario, di specialisti del settore.

La non osservanza di quanto prescritto nel Codice può comportare sanzioni non solo disciplinari, ma anche civili e penali.

Ai Dipendenti e ai Collaboratori del **Consorzio**:

- a) non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- b) non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali a Forum, Social Network (Facebook, Twitter, ecc.), l'utilizzo di *chat line*, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o *nickname*);
- c) non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
- d) è severamente vietato in ogni caso collegarsi o comunque accedere a siti i contenuti dei quali possano far configurare reati contro la persona compresi dal Decreto (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e reati collegati, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi).

Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro e che non è consentito l'utilizzo ad uso personale, si ritiene utile segnalare a tutti i Dipendenti ed ai Collaboratori assimilati del **Consorzio** che:

- a) non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
- b) ogni comunicazione (interna ed esterna), inviata o ricevuta, o che contenga impegni per il **Consorzio**, dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e delle competenze indicate nel manuale delle procedure aziendali;
- c) non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, Forum o mail-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione.

### ***Trasparenza e correttezza delle informazioni.***

I collaboratori devono assicurare, nell'ambito delle proprie conoscenze, veridicità, trasparenza, accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Il **Consorzio** condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali



previste per legge e dirette ai soci, al pubblico e alle Autorità di controllo.

Tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati e a fornire tali dati e informazioni in modo tempestivo.

#### ***Riservatezza delle informazioni.***

Il **Consorzio** garantisce la corretta gestione delle informazioni riservate, assicurando il rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali e richiede ai collaboratori di mantenere il più assoluto riserbo su ogni informazione riservata inerente il **Consorzio** di cui venissero a conoscenza nello svolgimento della loro mansione o durante l'espletamento di obblighi contrattuali.

#### ***Tutela dei dati personali.***

Il **Consorzio**, nell'espletamento della sua attività, tutela i dati personali dei collaboratori e di terzi, evitando ogni uso improprio di tali informazioni, nel rispetto delle normative di riferimento e delle procedure aziendali.

## **4.2 Soci**

#### ***Tutela dei soci consorziati***

Il **Consorzio**, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dai soci consorziati, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive e a migliorare le condizioni della loro partecipazione, nell'ambito delle loro prerogative, alle decisioni societarie attraverso il perseguimento della propria missione e con una gestione socialmente responsabile dei settori in cui opera.

#### ***Trasparenza verso i terzi***

Il **Consorzio** persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza – comunicazione corretta ed esauriente – verso l'esterno delle scelte effettuate e delle informazioni sull'andamento della gestione. Pertanto, offre un'informazione completa, corretta, simmetrica, e tempestiva affinché le decisioni dei soci possano essere basate su scelte strategiche mirate e sull'andamento della gestione. Le comunicazioni in quanto corrette e trasparenti, non sono mai finalizzate al conseguimento di un vantaggio o di un interesse indebito per il **Consorzio**.

Considerato che un'informazione parziale o diffusa per vie irregolari è nemica della trasparenza, gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori esterni sono tenuti alla riservatezza di tutte le informazioni riguardanti il **Consorzio**.

## **4.3 Clienti /utenti e qualità del servizio**

Il **Consorzio** considera la soddisfazione dei clienti/utenti come fattore di primaria importanza per la propria immagine e per l'adempimento degli obiettivi aziendali.

Pertanto pone estrema attenzione ai bisogni delle comunità servite, impegnandosi ad assumere un atteggiamento disponibile e garantendo la qualità dei servizi erogati e la sollecita e qualificata evasione degli impegni assunti e dei reclami.



La politica di qualità del **Consorzio** è tesa a garantire adeguati standard ai servizi offerti, delineate nei contratti di servizio con i Comuni consorziati.

Ogni dipendente e collaboratore esterno del **Consorzio** si impegna ad assicurare il rispetto di tali livelli di servizio.

Il **Consorzio** si impegna a comunicare con i clienti/utenti in modo chiaro e trasparente, informandoli correttamente e costantemente sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli adempimenti in carico al **Consorzio**, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile ed assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità con i clienti/utenti.

Tutto il personale operativo sul territorio, a seconda dei casi dipendenti o collaboratori esterni del **Consorzio**, sono tenuti a rapportarsi con i clienti/utenti in modo onesto, corretto, cortese e trasparente secondo le procedure e le disposizioni impartite.

#### **4.4 Fornitori di beni e servizi**

##### ***Rapporti di collaborazione***

Il **Consorzio** definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

##### ***Obiettiva valutazione***

Le procedure di selezione dei fornitori del **Consorzio** – basate su elementi di riferimento oggettivi e verificabili – prenderanno in considerazione, tra gli altri, la convenienza economica, la capacità tecnica, l'affidabilità, la qualità dei materiali, nonché le credenziali dei propri contraenti e la loro integrità morale. In ogni caso, è fatto obbligo alle funzioni preposte di assicurare – ove possibile - pari opportunità alle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti. Nell'ambito delle procedure di scelta dei fornitori, il **Consorzio** adotta meccanismi di monitoraggio periodico volti a verificare la permanenza nel tempo in capo ai fornitori medesimi dei suddetti requisiti.

Nei rapporti con i fornitori i Destinatari del presente Codice non possono accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore che non rispettino le condizioni indicate precedentemente.

Grava comunque sui Destinatari del presente Codice, l'obbligo di informare il responsabile dei servizi coinvolto e/o l'Organismo di Vigilanza delle offerte ricevute in tal senso.

Analogamente, è vietato offrire o corrispondere ai suddetti soggetti omaggi o trattamenti di favore che non rispettino le condizioni previste.

##### ***Partner***

Il **Consorzio**, per fronteggiare la crescente complessità del *business*, promuove iniziative, come *joint ventures* o partecipazioni in società, anche congiuntamente a *partner* in affari, che vengono scelti in relazione alla reputazione e all'affidabilità, nonché all'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

I rapporti con i *partner* sono basati su accordi trasparenti e su un dialogo costruttivo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi comuni, in coerenza con le normative e i principi del presente Codice.



### ***Istituti finanziari***

Il **Consorzio** intrattiene con gli Istituti finanziari rapporti fondati su correttezza e trasparenza, nell'ottica della creazione di valore per il **Consorzio** e tutti gli interlocutori di riferimento.

Per questo gli Istituti finanziari vengono scelti in relazione alla loro reputazione, anche per l'adesione a valori comparabili a quelli espressi nel presente Codice.

## **4.5 Pubblica Amministrazione**

### ***Correttezza e onestà***

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, il **Consorzio** ispira e adegua la propria condotta ai principi di correttezza e onestà.

Le persone incaricate dal **Consorzio** di seguire una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto istituzionale con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni, né tenere comportamenti illeciti, quali l'offerta di denaro o di altra utilità, che possano alterare l'imparzialità di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, è vietata altresì qualsiasi variazione del contenuto delle offerte commerciali rivolte alle Pubbliche Amministrazioni, qualora esse non siano preventivamente autorizzate dal responsabile dei servizi coinvolto, previo parere positivo redatto in forma scritta da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### ***Rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione***

Fermo restando quanto disposto nel precedente paragrafo, l'assunzione di ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano intrattenuto rapporti con il **Consorzio**, o di loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale.

Anche la definizione di altri rapporti di lavoro con ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, o con loro parenti e/o affini, avviene nel rigoroso rispetto delle procedure standard.

### ***Sovvenzioni e finanziamenti***

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i Destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore del **Consorzio**.

Costituisce altresì comportamento illecito il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati o l'omissione di informazioni o, in generale, il compimento di artifici o raggiri, volti a ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, contributi da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico.

## **4.6 Autorità Pubbliche di Vigilanza**



I Destinatari del presente Codice si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni o Autorità pubbliche di Vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività.

I Destinatari del presente Codice si impegnano altresì affinché, nell'ambito delle istruttorie intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità pubbliche di Vigilanza, non siano presentate istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

I Destinatari del presente Codice si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, fornendo – ove richiesto - piena collaborazione ed evitando comportamenti di tipo ostruzionistico.

#### **4.7 Forze politiche, associazioni sindacali e altre associazioni portatrici di interesse**

##### ***Rapporti con rappresentanti delle forze politiche e associazioni***

Il **Consorzio** si confronta in modo trasparente con tutte le forze politiche, al fine di rappresentare debitamente le proprie posizioni su argomenti e temi di interesse.

Il **Consorzio** intrattiene relazioni con associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni ambientaliste e associazioni affini, con l'obiettivo di sviluppare le proprie attività, di stabilire forme di cooperazione di reciproca utilità e di presentare le proprie posizioni.

Eventuali finanziamenti di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici avvengono nel rigoroso rispetto delle normative vigenti.

##### ***Contributi e sponsorizzazioni***

Il **Consorzio** è disponibile a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice.

Le sponsorizzazioni e i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, politico, culturale sportivo e artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per il **Consorzio**.

#### **4.8 Mass-media**

I rapporti con i mass-media sono improntati al rispetto del diritto all'informazione.

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni, deve essere veritiera, accurata, chiara, trasparente, rispettosa dell'onore e della riservatezza delle persone, coordinata e coerente con le politiche del **Consorzio**. Le informazioni afferenti al **Consorzio** e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dai servizi aziendali a ciò delegati, o con l'autorizzazione di questi, nel rispetto delle procedure definite.



## 4.9 Ambiente

Il **Consorzio** rispetta l'ambiente come risorsa da tutelare, a beneficio della collettività e delle generazioni future. Nel rispetto delle normative vigenti, il **Consorzio** adotta le misure più idonee a preservare l'ambiente e a gestire lo smaltimento dei rifiuti generati dall'attività aziendale, promuovendo e programmando lo sviluppo delle attività in coerenza con tale obiettivo e promuovendo iniziative di sensibilizzazione.

## 4.10 Autorità Giudiziaria

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nel **Consorzio**, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

# 5 Modalità di attuazione e programma di vigilanza

### *Comunicazione e formazione*

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla missione aziendale mediante apposite attività di comunicazione e formazione.

### *Organi e meccanismi di controllo*

Il presente Codice Etico forma parte integrante e costituisce attuazione del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo adottato dal **Consorzio** al fine della prevenzione dei reati commettabili nell'interesse o a vantaggio del **Consorzio** da parte dei soggetti indicati dal D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (qui di seguito, anche il "**Modello**").

Il Codice Etico è pubblicato sul sito [www.consorzioasibari.it](http://www.consorzioasibari.it) unitamente ad un estratto del Modello di Organizzazione e Gestione. Una copia del Codice Etico, su supporto cartaceo o digitale è distribuita ai Soci, agli Amministratori, ai dipendenti, ed a tutte le terze parti che entrino in rapporti contrattuali con il **Consorzio** che ne facciano richiesta.

### *Organismo di Vigilanza*

L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo circa il funzionamento, l'applicazione del Modello ed il suo aggiornamento periodico.

Vigila altresì sul rispetto del Codice Etico da parte dei soggetti Destinatari del medesimo.

L'Organismo di Vigilanza mantiene i requisiti di autonomia ed indipendenza, assume poteri di indagine e controllo nonché poteri di iniziativa per l'espletamento delle funzioni assegnate.

Compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza sono definiti nel documento "Statuto



dell'Organismo di Vigilanza".

### ***Sistema delle deleghe***

Il **Consorzio** si avvale di un sistema di deleghe sulla base del quale determinate attività possono essere poste in essere soltanto da soggetti a ciò espressamente autorizzati da atti formali.

### ***Violazione del Codice Etico e Sanzioni***

In caso di violazioni del Codice Etico, il **Consorzio** adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali, e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente e dai contratti di lavoro, provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all'allontanamento dal **Consorzio** dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni medesime.

L'inosservanza delle norme del Codice Etico da parte di membri degli organi sociali può comportare l'adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Le violazioni delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro, la violazione delle stesse, pertanto, costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL di riferimento e dalle norme di legge applicabili.

Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi contrattuali, salvo più rilevanti violazioni di legge.

## **6 Disposizioni finali**

### **Conflitto con il Codice**

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

### **Modifiche al Codice**

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

Il presente Codice è - almeno annualmente - fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

### **Entrata in vigore**

Il presente Codice entra immediatamente in vigore con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.